

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

Doc. LXV  
n. 2

## RELAZIONE

CONCERNENTE L'ATTIVITÀ SVOLTA SULLA BASE  
DEI POTERI SPECIALI SUGLI ASSETTI SOCIETARI  
NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA  
NAZIONALE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI  
RILEVANZA STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ENERGIA,  
DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

(Anno 2019)

*(Articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)*

**Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri**

(FRACCARO)

---

**Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 2020**

---

PAGINA BIANCA

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali



### INDICE

|  |    |
|--|----|
| <b>Introduzione</b> .....  | 1  |
| <b>1. Mutamenti della normativa intervenuti nel 2019</b> .....   | 2  |
| 1.1 Regolamento del Consiglio e della Commissione (UE) 2019/452 recante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea..... | 3  |
| 1.2 Modifiche al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 .....  | 8  |
| 1.2.1 Tecnologia 5G: l'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 .....   | 8  |
| 1.2.2 Decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64 (non convertito in legge).....   | 9  |
| 1.2.3 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 .....   | 10 |
| <b>2. Trattazione e modalità di definizione degli interventi (suddivisi per esito e per settore)</b> .....   | 18 |
| 2.1 Provvedimento di esercizio dei poteri speciali.....  | 20 |
| 2.2 Delibera di non esercizio dei poteri speciali .....  | 30 |
| 2.3 Procedura semplificata .....   | 45 |
| 2.4 Operazioni escluse dalla normativa sui poteri speciali .....   | 53 |
| 2.5 Notifiche incomplete o irregolari .....  | 64 |
| 2.6 Altro: presa d'atto .....  | 69 |
| <b>3. Monitoraggio delle determinazioni assunte: i Comitati di monitoraggio</b> .....  | 72 |
| 3.1 Premessa.....  | 72 |
| 3.2 I Comitati di monitoraggio TIM e Vivendi e Piaggio e PAC.....  | 73 |
| 3.3 I Comitati di monitoraggio in materia di tecnologia 5G.....  | 73 |
| <b>4. Tabella riepilogativa delle notifiche trattate</b> .....   | 75 |
| <b>5. Tabella riepilogativa dei settori di intervento</b> .....  | 89 |
| 5.1 Difesa e sicurezza nazionale (art. 1 del d.l. n. 21 del 2012) .....  | 89 |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| 5.2       | <i>Reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (art. 1-bis del d.l. n. 21 del 2012)</i> ..... | 94  |
| 5.3       | <i>Energia, trasporti, comunicazioni ed alta intensità tecnologica (art. 2 del d.l. n. 21 del 2012)</i> .....           | 97  |
| <b>6.</b> | <b>Grafici illustrativi</b> .....   | 103 |
| 6.1       | <i>Settori di intervento</i> .....  | 103 |
| 6.2       | <i>Confronto con le annualità precedenti</i> .....  | 104 |
| 6.3       | <i>Esito della trattazione delle notifiche (anno 2019)</i> .....  | 105 |
| 6.4       | <i>Confronto delle notifiche su base annua (dal 2014 al 2019)</i> .....   | 106 |
| 6.5       | <i>Responsabilità istruttoria delle notifiche</i> .....   | 107 |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### Introduzione

Con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con legge 11 maggio 2012, n. 56, è stata disciplinata la materia concernente l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere una Relazione sull'attività svolta in materia di poteri speciali sugli assetti societari di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, della tecnologia 5G e dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, sulla base dei poteri attribuiti e sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

In particolare, la Parte 1 delinea i mutamenti intervenuti, nel corso del 2019, nella normativa in materia di poteri speciali, tenendo altresì conto delle novità introdotte dal Regolamento UE 2019/452 del 19 marzo 2019.

La Parte 2 reca la descrizione delle notifiche pervenute nel periodo temporale di riferimento della presente Relazione, in continuità con quanto intrapreso nelle precedenti Relazioni, concentrandosi sulle specifiche tipologie di interventi, sulla descrizione dei contenuti delle operazioni oggetto di notifica, nonché sulla distinzione delle stesse per tipologia e per esito.

La Parte 3 è dedicata ai Comitati di monitoraggio, ossia gruppi interministeriali istituiti con appositi d.P.C.M al fine di analizzare le relazioni con le quali le Società destinatarie di provvedimenti di esercizio dei poteri speciali comunicano, in ottemperanza a quanto prescritto dai citati provvedimenti, le misure adottate ai fini del rispetto delle prescrizioni medesime.

Le Parti 4 e 5 offrono una sintesi delle notifiche pervenute nell'anno 2019, attraverso apposite tabelle che illustrano la ripartizione delle informative tra i diversi settori di intervento e descrivendone sommariamente i relativi esiti.

La Parte 6, infine, illustra graficamente la suddivisione delle notifiche trattate nella presente Relazione, la loro incidenza percentuale nonché la relazione fra le predette notifiche e quelle descritte nelle precedenti Relazioni.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 1. Mutamenti della normativa intervenuti nel 2019

A sette anni dall'entrata in vigore del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, che disciplina l'esercizio dei poteri speciali, il 2019 rappresenta l'anno nel corso del quale sono state apportate numerose e significative modifiche all'impianto normativo.

Il 19 marzo 2019 la Commissione e il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo per gli investimenti esteri diretti nell'Unione, la cui piena operatività è prevista a decorrere dall'11 ottobre 2020. Con l'adozione di tale regolamento si impone l'adeguamento del quadro amministrativo e normativo del "sistema Golden Power" italiano.

Sempre nel mese di marzo, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 22 del 25 marzo 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, con il quale è stato previsto l'esercizio dei poteri speciali relativamente alle reti di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

Successivamente, con decreto-legge n. 64 dell'11 luglio 2019, si è provveduto ad apportare alcune sostanziali modifiche alla normativa in materia di Golden power; tuttavia, la mancata conversione del citato decreto-legge ha privato di base giuridica i provvedimenti di esercizio dei poteri speciali che, nel frattempo, erano stati adottati.

Al fine pertanto di salvaguardare gli effetti prodotti dagli stessi, è stato necessario inserire, all'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 2019, n. 107, una sanatoria dei citati provvedimenti, con la quale si è confermata la validità degli atti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 64 del 2019.

In considerazione dell'esigenza di reintrodurre i cambiamenti normativi inizialmente apportati dal suddetto decreto-legge, nonché di adeguare la tempistica della normativa italiana sui poteri speciali a quella, più lunga, prevista dal Regolamento (UE) 2019/452, si è reso necessario adottare il successivo decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

Inoltre, nell'anno in esame è proseguita l'attività del Governo in tema di poteri speciali; a conferma del trend crescente che ha caratterizzato le precedenti annualità, il numero delle notifiche pervenute ha subito un ulteriore incremento, dovuto non solo all'introduzione della nuova disciplina in materia di tecnologia 5G.

L'aumento si è registrato anche per quanto riguarda le "non notifiche", ossia le informative relative ad operazioni che non rientrano nel quadro normativamente definito. È verosimile, infatti, che i rischi connessi con l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla norma abbiano indotto alcune società a inviare notifiche, ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, definite dalle stesse società "meramente cautelative".

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

Quanto sin ora segnalato, sia sul fronte normativo sia sul fronte amministrativo, evidenzia lo sviluppo e l'attenzione che la disciplina ha avuto nel corso del 2019, i cui effetti, per quel che attiene la normativa di attuazione, proseguiranno presumibilmente anche nell'annualità 2020.

In particolare, lo scenario conseguente all'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e l'evoluzione della disciplina nazionale a seguito delle modifiche operate al decreto-legge n. 21 del 2012, mettono in evidenza due aspetti fondamentali: da un lato, è stato delineato un maggiore coordinamento a livello europeo, in tema di protezione dei settori strategici, mediante l'introduzione di forme di cooperazione e collaborazione tra i governi nazionali degli Stati membri e la Commissione europea, previste dall'articolo 6 e seguenti del Regolamento (UE) 2019/452; dall'altro lato, sono stati ampliati e rafforzati gli strumenti di controllo sia in materia di investimenti esteri che in materia di sicurezza cibernetica relativa alle reti di telecomunicazione in tecnologia 5G.

### ***1.1 Regolamento del Consiglio e della Commissione (UE) 2019/452 recante l'istituzione di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea***

L'Unione europea è sempre stata aperta agli investimenti esteri, che costituiscono un'importante fonte di crescita, di creazione di posti di lavoro e di apporto di capitali e tecnologie indispensabili per sostenere i progetti e i programmi dell'Unione.

Tuttavia negli ultimi anni sono emerse preoccupazioni per i rilevanti risvolti strategici legati a questo fenomeno. La circostanza che alcune infrastrutture nazionali siano diventate di proprietà parziale od esclusiva di paesi extra europei, ha portato alla ribalta il tema della regolamentazione degli investimenti esteri diretti a livello comunitario, nonché la necessità, per i singoli Paesi membri, di dotarsi di un sistema di controllo sugli stessi.

E' comunque da rilevare che non solo all'interno dell'Unione europea ma in buona parte degli stati del mondo, si sta registrando la tendenza ad un maggiore controllo degli investimenti esteri da parte dei governi nazionali; a conferma di tale fenomeno, negli ultimi anni sono state introdotte, sia in Europa sia al di fuori dell'Unione, alcune misure normative volte a tutelare l'ambito degli *asset* considerati strategici.

#### *La tutela degli investimenti esteri nel mondo*

Gli Stati Uniti hanno istituito, già a partire dal 1975, un Comitato sugli investimenti esteri denominato CFIUS (*Committee on Foreign Investment in the United States*), che si occupa di analizzare le implicazioni per la sicurezza nazionale degli investimenti stranieri negli USA.

Con la legge sulla modernizzazione della revisione dei rischi per gli investimenti esteri

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

del 2018 (*Foreign Investment Risk Review Modernization Act - FIRRMA*), è stato ulteriormente rafforzato il ruolo del CFIUS, in quanto è stata introdotta l'obbligatorietà del controllo del Comitato sulle transazioni che direttamente o indirettamente comportino l'acquisizione, da parte di un Governo straniero, di un "interesse sostanziale" (*substantial interest*) in società statunitensi che controllano infrastrutture o tecnologie di rilevanza critica per il paese.

La Cina, con la legge sugli investimenti esteri del 15 marzo 2019 (*Foreign Investment Law - FIL*), ha rimodellato integralmente la disciplina dell'accesso, promozione, protezione e gestione degli investimenti esteri nel territorio cinese.

Con la nuova legge, la Cina ha dato risposta alle critiche mosse in ambito internazionale circa la scarsa apertura del paese alle imprese estere, dimostrando il proprio impegno per un ambiente commerciale più aperto e trasparente per gli investimenti esteri, confermando un generale divieto all'espropriazione statale degli investimenti e mantenendo tuttavia nel contempo la protezione degli *asset*.

In Germania, nel 2017 e nel 2018, è stata aggiornata la disciplina in materia di controllo degli investimenti esteri con l'ampliamento del raggio d'azione dello *screening* governativo. Sono infatti soggette a controllo anche le acquisizioni o le partecipazioni in società tedesche da parte di investitori stranieri, non europei, indipendentemente dal settore in cui opera la società target o l'investitore. Inoltre, la nuova normativa ha abbassato dal 25% al 10 % la soglia di rilevanza che, in caso di acquisizione da parte di un soggetto extraeuropeo, fa scattare il potere d'intervento dello Stato.

La Gran Bretagna l'11 giugno 2018 ha emanato un decreto per modificare le soglie dell'*Enterprise Act*, che stabilisce le circostanze in cui un'acquisizione o una concentrazione, riguardante settori specifici che hanno maggiori probabilità di avere implicazioni per la sicurezza nazionale, può essere deferita all'Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA) per motivi di interesse pubblico.

A seguito della novella normativa, il Governo britannico può ora intervenire in un'acquisizione se il fatturato annuale della società acquisita è pari a 1 milione di sterline (la precedente soglia era fissata a 70 milioni di sterline).

In Francia, infine, il decreto del 29 novembre 2018 ha ulteriormente esteso l'elenco dei settori strategici sui quali il governo francese può intervenire, al fine di tutelare anche i settori legati alle nuove tecnologie.

Come si evince da quanto appena descritto, le varie legislazioni nazionali hanno, sostanzialmente: *a)* esteso l'ambito dei settori critici e strategici in cui l'investimento richiede l'intervento del Governo; *b)* abbassato le soglie di investimento che fanno scattare l'obbligo di notifica (compresi gli investimenti di minoranza); *c)* ampliato l'elenco degli interessi pubblici tutelati (dalle preoccupazioni puramente di sicurezza nazionale a questioni economiche, tecnologiche e di protezione dei dati personali più ampie); *d)* prolungato i termini del procedimento di esercizio dei poteri speciali; *e)* rafforzato i poteri speciali di prescrizione e inibizione delle autorità pubbliche.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### Contenuto del Regolamento (UE) 2019/452

L'evoluzione delle legislazioni nazionali verso la creazione di meccanismi che consentano di vagliare gli investimenti diretti esteri (IDE) ha indotto l'Unione Europea a creare un quadro comune per il coordinamento e la cooperazione dei vari meccanismi di *screening* creati dagli Stati membri per proteggere i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e di ordine pubblico.

Pertanto, al fine di tutelare gli Stati membri, nonché l'Unione nel suo complesso, da operazioni potenzialmente dannose per l'economia e la competitività, in data 19 marzo 2019 è stato approvato il "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione Europea".

E' bene precisare che l'articolo 2, n. 1) del Regolamento definisce investimento estero diretto *"un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica"*. Non si tratta quindi di una definizione volta a distinguere investimenti diretti da investimenti indiretti. Analogamente alla vigente disciplina italiana, oggetto del regolamento è *"un investimento di qualsiasi tipo"*.

L'iniziativa di adottare un Regolamento che disciplini e controlli gli investimenti esteri diretti, provenienti da paesi terzi extra UE, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, nasce dalla necessità di far rispettare maggiormente il criterio della reciprocità nell'effettuazione di tali investimenti tra i vari paesi europei, nonché all'esterno dell'Unione.

Il Regolamento (UE) 2019/452 mira quindi a promuovere gli investimenti diretti esteri ma, contemporaneamente, a gestire al meglio gli effetti della globalizzazione per tutelare gli interessi fondamentali dell'Unione europea e dei singoli Stati membri.

Il principio basilare del citato Regolamento consiste nel dotare l'Unione europea degli strumenti necessari a reagire qualora si verificano scalate ostili da parte di investitori extra europei.

Alcuni Stati membri già dispongono di normative nazionali che regolamentano il controllo degli investimenti esteri diretti sul proprio territorio; mancava invece, prima dell'introduzione del Regolamento (UE) 2019/452, un quadro giuridico completo che affrontasse organicamente la materia, motivo per il quale la Commissione europea (su proposta coordinata di Italia, Francia e Germania) ha proposto l'istituzione di una procedura unica e condivisa all'interno dell'Unione europea.

Il Regolamento pertanto istituisce un vero e proprio "meccanismo di cooperazione" tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione europea, attraverso il quale è possibile scambiare informazioni, salvaguardando, tuttavia, la responsabilità degli Stati

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

membri per quanto riguarda la tutela della sicurezza nazionale, che resta di esclusiva competenza di ciascuno di essi<sup>1</sup>.

Il Regolamento, tuttavia, non obbliga gli Stati membri ad adottare un meccanismo di controllo (l'articolo 3, comma 1, prevede che *“gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio”*) e, inoltre, non descrive esaustivamente le caratteristiche sostanziali o procedurali che tali meccanismi di controllo debbano presentare. Lo scopo del Regolamento, infatti, non è quello di sostituirsi al potere decisionale degli Stati membri in relazione agli investimenti sul loro territorio, ma unicamente quello di creare un meccanismo per lo scambio di informazioni a livello europeo. In tal modo, i contatti tra gli Stati membri e gli investitori saranno più regolari e creeranno dei rapporti di fiducia grazie a tale trasparenza.

All'articolo 4, paragrafo 1, il Regolamento individua i settori in cui gli investimenti esteri diretti possano incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Tali settori comprendono:

a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;

e) libertà e pluralismo dei media.

La normativa europea delinea tre procedure per consentire agli Stati membri ed alla Commissione di cooperare ed assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro incida sulla sicurezza e sull'ordine pubblico di altri Stati membri:

- una prima procedura (articolo 6) ha ad oggetto i controlli su investimenti in corso, analoghi a quelli già delineati nella normativa italiana dal decreto-legge n. 21 del 2012;

- una seconda procedura (articolo 7) che ha ad oggetto investimenti in programma o già realizzati che non sono oggetto di un controllo in uno Stato membro, i cui effetti tuttavia possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico sul suo territorio o su quello di un altro Stato membro. Tale procedura non è obbligatoria e attualmente non è prevista nella normativa nazionale in materia di poteri speciali;

1. Così come stabilito dall'art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

- una terza procedura (articolo 8) che ha ad oggetto investimenti (in corso o completati) che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione europea; questo strumento consente, unicamente alla Commissione, di emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o già realizzato.

Per ogni Stato membro, quindi si delineano due distinti iter da seguire:

a) l'investimento estero diretto è realizzato sul proprio territorio: in questa circostanza, lo Stato membro deve fornire tutte le informazioni necessarie (cfr. articolo 9) affinché gli altri Stati membri e la Commissione possano valutare l'incidenza dell'investimento sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento;

b) l'investimento estero diretto è realizzato sul territorio di un altro Stato membro: in questo caso, lo Stato membro che ritiene che l'investimento possa incidere sulla sicurezza e sull'ordine pubblico nel suo territorio si adopera per formulare le proprie osservazioni entro le tempistiche stabilite dal Regolamento.

Ricapitolando, il nuovo Regolamento (UE) 2019/452:

- crea un meccanismo di cooperazione in cui gli Stati membri e la Commissione europea saranno in grado di scambiare informazioni e sollevare preoccupazioni legate a investimenti specifici;
- consente alla Commissione europea di emettere pareri quando un investimento rappresenta una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblico di più di uno Stato membro o quando un investimento può compromettere un progetto o un programma di interesse per l'intera Unione europea;
- consente ad altri Stati membri di rilasciare osservazioni su transazioni controllate;
- incoraggia la cooperazione internazionale e la condivisione di informazioni su questioni di interesse comune;
- stabilisce determinati requisiti per gli Stati membri che desiderano mantenere o adottare un meccanismo di screening;
- riconosce agli Stati membri l'ultima parola se un investimento specifico debba essere consentito o meno nel loro territorio.

L'approccio operato dal Regolamento (UE) 2019/452 sugli Stati membri, tuttavia, non appare molto energico ed incisivo, in quanto le decisioni ultime sugli investimenti diretti esteri restano, di fatto, in capo ai singoli governi nazionali, mentre la Commissione europea mantiene un ruolo prevalentemente interlocutorio e consultivo.

Si è infatti cercato di evitare che l'Unione europea, tramite suddetto Regolamento, potesse creare le basi per un'erosione di aspetti essenziali della sovranità nazionale in un campo, quale quello della sicurezza e dell'ordine pubblico, che normalmente viene escluso dalla sfera di competenza dell'Unione europea.

Il Regolamento (UE) 2019/452 fornisce quindi agli Stati membri ed alla Commissione

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

europea adeguati strumenti per affrontare, in maniera globale, i rischi legati alla sicurezza ed all'ordine pubblico, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti, tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e delle specificità nazionali.

### 1.2 Modifiche al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21

#### 1.2.1 Tecnologia 5G: l'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22

Al fine di aggiornare la normativa in materia di poteri speciali a seguito dell'evoluzione tecnologica riferita alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (il c.d. 'decreto Brexit'), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 20 maggio 2019, ha introdotto, nel decreto-legge n. 21 del 2012, l'**articolo 1-bis**, che disciplina l'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

La norma prevede che l'impresa che stipula, a qualsiasi titolo, contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero acquisisca, a qualsiasi titolo, componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea deve presentare una notifica ai sensi della normativa sul Golden Power.

La valutazione della notifica tiene altresì conto degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

L'articolo 1-bis ha quindi lo scopo di garantire la protezione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga, basati sulla tecnologia 5G, dai rischi derivanti dal coinvolgimento in tali attività di imprese con sede in Stati non facenti parte dell'Unione europea.

Il novellato decreto-legge prevede dunque poteri molto incisivi in ambito di tecnologia 5G, al fine di soddisfare la raccomandazione (UE) 2019/534 del 26 marzo 2019, emanata dalla Commissione europea, avente ad oggetto la "Cybersicurezza" delle reti 5G. Tale raccomandazione ha evidenziato che *"diversi Stati membri hanno espresso preoccupazione riguardo ai potenziali rischi di sicurezza relativi alle reti 5G nell'ambito dell'esecuzione di procedure per la concessione di diritti d'uso di bande di frequenza radio designate per le reti 5G e stanno studiando misure per affrontare tali rischi"* (considerato 18).

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

Ai fini dell'adozione di tale decreto, è stata svolta una consultazione pubblica, divulgata mediante il sito del governo italiano ([www.governo.it](http://www.governo.it)), al fine di raccogliere dai soggetti interessati i contributi relativi ai seguenti temi:

a) individuazione delle modalità semplificate di notifica, eventualmente differenziate (in base all'attività svolta, ai servizi offerti o alla tipologia di infrastruttura interessata);

b) definizione di procedure e termini semplificati per l'istruttoria, in relazione a specifiche circostanze.

Gli interessati hanno pertanto inviato una descrizione sintetica delle osservazioni sui punti sopra elencati ed il motivo di interesse alla consultazione (con riferimento alla posizione o qualifica rivestita dal soggetto partecipante).

La consultazione ha avuto sostanzialmente come scopo quello di tener conto (anche se non obbligatoriamente) dei contributi ricevuti dai soggetti interessati, ai fini della elaborazione del relativo decreto.

I contributi presentati hanno messo in evidenza taluni dubbi interpretativi della norma, con particolare riferimento al perimetro oggettivo di applicazione della stessa. A tale proposito i rispondenti hanno concordemente ritenuto opportuno circoscrivere l'obbligo di notifica esclusivamente agli apparati ed ai sistemi in tecnologia 5G, cosiddetta "rete Core", che possono costituire elementi di rischio per la vulnerabilità della rete pregiudicando la sicurezza e l'integrità delle informazioni che vi transitano.

Inoltre, al fine di individuare soluzioni procedurali tese a semplificare l'applicazione della norma, è stato suggerito di prevedere procedure diversificate in funzione delle tipologie di atti oggetto di notifica.

L'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 è stato successivamente modificato ed integrato dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (vedi *infra*).

### 1.2.2 Decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64 (non convertito in legge)

Il decreto-legge n. 64 del 2019 ha costituito il primo tentativo di modificare le norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Ai sensi di tale provvedimento, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 settembre 2019, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali in riferimento ad alcune operazioni riguardanti le comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G e l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica. Tuttavia, il decreto-legge n. 64 del 2019 non è stato convertito e, a causa di ciò, è decaduto il 9 settembre 2019.

Al fine di salvaguardare gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 75 del 2019<sup>2</sup> è stato approvato un emendamento con il quale è stata prevista la sanatoria degli effetti del citato decreto-legge.

### **1.2.3 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105**

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 18 novembre 2019) ha istituito il c.d. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", il quale prevede la predisposizione di sistemi volti a garantire il massimo livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.

Il citato decreto ha altresì apportato importanti modifiche alla normativa in materia di poteri speciali.

In particolare, l'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 ha dettato disposizioni di raccordo tra il decreto in argomento e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

L'articolo 4-bis ha invece esteso l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l'attuazione del Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri. Ha inoltre apportato, da un lato, significativi cambiamenti sulle procedure di esercizio dei poteri speciali; dall'altro, ha integrato la disciplina in tema di esercizio dei poteri speciali inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il comma 3 del suddetto articolo 4-bis ha previsto, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento (UE) 2019/452, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012.

Con il decreto-legge n. 105 del 2019, sono stati individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico (compreso il

<sup>2</sup> decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (convertito con legge 4 ottobre 2019, n. 107).

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti), i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, richiamando i settori elencati all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 (*vedi infra*).

Le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei predetti settori sono quindi tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa su:

1) acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi strategici di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto;

2) delibere, atti od operazioni che abbiano ad effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o il trasferimento di società controllate.

Di seguito si riporta sinteticamente l'elenco delle modifiche introdotte a seguito della recente novella normativa.

### Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

La novità principale è rappresentata dall'estensione del termine per l'esercizio dei poteri speciali, che è stato portato da 15 a 45 giorni; è invece confermata la possibilità di sospendere i termini, fino ad un massimo di 10 giorni, per richiedere informazioni integrative all'impresa notificante.

Oltre a ciò, è stata introdotta l'eventualità di formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, sospendendo ulteriormente il termine per l'esercizio dei poteri speciali fino ad un massimo di 20 giorni, entro i quali tali informazioni devono essere rese. In analogia con quanto previsto per la richiesta di informazioni integrative all'impresa notificante, anche le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non hanno l'effetto di sospendere i termini per l'esercizio dei poteri speciali (comma 4).

Sono state altresì semplificate le modalità di trasmissione dei provvedimenti di esercizio dei poteri speciali alle Camere, in quanto tale trasmissione non deve essere più effettuata contestualmente ma *“tempestivamente e per estratto”* (comma 1).

E' stata inoltre estesa l'applicazione dei poteri speciali non soltanto all'adozione di delibere, ma anche a generici *“atti o operazioni”* (comma 1, lettera b), allineando il contenuto dell'articolo 1 con quanto già previsto dall'articolo 2, dove già esiste il riferimento a *“qualsiasi*

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

*delibera, atto o operazione*". Si specifica altresì che tra le delibere, atti ed operazioni soggette all'obbligo di notifica vi sono anche quelle relative alla sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali, ovvero a quelle procedure giudiziali cui è assoggettata un'impresa commerciale nell'ambito del diritto fallimentare.

Questa specifica si è resa necessaria al fine di evitare che sfuggissero dalla disciplina dei poteri speciali quelle operazioni che, incidendo sulla disponibilità di tali beni essenziali per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, possono arrecare un grave pregiudizio alle attività strategiche per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Viene inoltre ridefinito il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea", recependo sostanzialmente i criteri di valutazione indicati nel Regolamento (UE) 2019/452, al fine di determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Pertanto, nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto esterno all'Unione europea, il Governo può tener conto di ulteriori circostanze, fra le quali (comma 3-bis):

- l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese esterno all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
- l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
- vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.

La novella normativa inoltre modifica e integra il sistema sanzionatorio, in quanto statuisce che la sanzione amministrativa pecuniaria si applica non solo in caso di omessa notifica, ma anche nel caso in cui ci sia violazione degli obblighi derivanti dal provvedimento di esercizio dei poteri speciali, anche nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni (comma 4).

E' stata altresì spostata al 3% la soglia minima per l'insorgenza dell'obbligo di notifica per le società quotate, eliminando conseguentemente il rinvio all'articolo 120, comma 2, del TUF<sup>3</sup> (comma 5). Inoltre, tra le soglie di riferimento oltre le quali insorge l'obbligo di notifica (fissate al 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%) è stata inserita la nuova soglia del 50%, in quanto il suo superamento comporta l'acquisizione del controllo di diritto su una società che potrebbe detenere attivi strategici.

L'applicazione delle citate soglie viene estesa anche alle società non ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, le quali sono pertanto soggette agli obblighi di notifica previsti dalla normativa sui poteri speciali nel caso in cui l'operazione di acquisizione di partecipazioni in tali società porti al superamento delle soglie del 3, 5, 10, 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

<sup>3</sup> Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012

Il decreto-legge n. 105 del 2019 ha altresì modificato ed integrato la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologia 5G, per rendere il procedimento simmetrico rispetto a quello previsto per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

*In primis*, è stato sottoposto all'obbligo di notifica anche l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea (comma 2).

La modifica introdotta ha lo scopo di sottoporre al controllo previsto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, tutte le operazioni negoziali comportanti la messa a disposizione di beni e servizi legati alla tecnologia 5G, e di non ricomprendere unicamente le ipotesi relative ad un mero trasferimento di una proprietà.

Le nuove norme specificano altresì l'obbligo per l'impresa notificante di fornire informative complete anche sui contratti o accordi, relativi alla tecnologia 5G, conclusi prima del 26 marzo 2019, data in cui è entrata in vigore la normativa relativa all'esercizio dei poteri speciali nel settore 5G. La *ratio* di tale novità risiede nella necessità, per il Governo, di avere un quadro conoscitivo completo dei contratti sottoscritti dalle società con i *vendor* ed aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture 5G, anche se non sono più in corso di esecuzione e hanno esaurito i propri effetti (comma 2-bis).

Viene inoltre introdotta, al comma 3, una procedura specifica per l'esame delle notifiche presentate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, che, come già evidenziato in precedenza, riproduce con alcune modifiche quella già esistente per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (con il termine di 30 giorni – e non 45 – per poter esercitare i poteri speciali, più 10 giorni in caso di richieste di informazioni alla società notificante e 20 giorni per richieste a soggetti terzi).

Tuttavia, è stata individuata al comma 3-bis un'ulteriore ipotesi di sospensione dei termini, legata all'eventualità di svolgere approfondimenti relativi ad aspetti tecnici riguardanti possibili fattori di vulnerabilità, ossia indagini sui rischi derivanti dall'applicazione della tecnologia 5G per l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. In questo caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali può essere sospeso per un massimo di 20 giorni, che possono essere prorogati per ulteriori 20 giorni nel caso in cui la complessità degli elementi da approfondire lo richieda.

Il comma 3-bis specifica altresì che è l'impresa che acquisisce i beni e servizi legati alla tecnologia 5G, e non il contraente extra UE, a dover notificare la conclusione del contratto alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le società che acquisiscono tali beni e servizi, infatti, oltre a fornire la descrizione degli elementi tecnici del contratto, possono altresì fornire

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

informazioni sull'impatto che l'operazione notificata ha sulle attività strategiche dell'impresa stessa.

Infine, con il medesimo comma 3-*bis* è stato introdotto un regime sanzionatorio in caso di inosservanza degli obblighi di notifica e di quelli derivanti dall'esercizio dei poteri speciali: in tali casi, la sanzione amministrativa pecuniaria viene determinata fino al centocinquanta per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al venticinque per cento del medesimo valore.

Tale importo risulta notevolmente più elevato rispetto a quello già disposto dalla precedente normativa, la quale prevede una sanzione fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del medesimo valore.

### Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21

Con riferimento ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, la modifica più significativa che è stata introdotta dal decreto-legge 105 del 2019 ha ad oggetto la sostituzione del comma 1-*ter*, riferito ai settori c.d. ad "alta intensità tecnologica", in quanto gli stessi sono già ricompresi nell'elenco dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, al quale la norma rinvia esplicitamente.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di aggiornare i Regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in luogo di decreti del Presidente della Repubblica, anche in deroga alle procedure richieste dalla legge n. 400 del 1988 (comma 1), uniformando la normativa a quanto già previsto dall'articolo 1. Pertanto, è stato abrogato il successivo comma 1-*bis* in quanto inglobato nel comma 1 modificato.

E' stato poi disciplinato in modo più specifico, al comma 2-*bis*, l'obbligo di notifica relativamente a qualsiasi atto, delibera od operazione relativi agli asset di rilevanza strategica per l'interesse nazionale di cui al nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, al verificarsi di specifiche condizioni relative alla provenienza dell'acquirente ovvero agli effetti delle operazioni.

La norma prevede infatti che qualsiasi atto, delibera od operazione adottati da una impresa che detiene uno o più degli attivi strategici individuati dal comma 1-*ter* dell'articolo 2, che abbia per effetto la modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi strategici a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, o che possano avere effetti consistenti sugli asset strategici (come, ad esempio, il cambiamento della loro destinazione, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, ecc.), deve essere notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In analogia a quanto effettuato per l'articolo 1, anche per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono stati estesi i termini per l'esercizio dei poteri speciali,

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

passando da 15 a 45 giorni (commi 4 e 6); è stata poi inserita la facoltà di sospendere il predetto termine nel caso in cui si renda necessario chiedere all'impresa notificante o a soggetti terzi informazioni integrative, fino a un termine massimo, rispettivamente, di 10 e di 20 giorni.

Allo stesso modo, sono state semplificate le modalità di trasmissione dei provvedimenti di esercizio dei poteri speciali alle Camere, prevedendone la trasmissione *“tempestivamente e per estratto”* e non più contestualmente (comma 3).

Viene altresì esteso il regime sanzionatorio, già previsto per le fattispecie dell'articolo 1 e 2, nel caso in cui il soggetto extra UE non effettui la notifica in caso di acquisto di partecipazioni in società che detengono asset strategici.

Il comma 5-*bis* fornisce una più puntuale definizione di “soggetto esterno all'Unione europea”, allo scopo di eliminare le incertezze interpretative ed agevolare l'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali nei vari settori.

Pertanto, per soggetto esterno all'Unione europea deve intendersi:

1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);

3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

Infine, sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione mutuati dall'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/452; pertanto, al fine di determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, vengono prese in considerazione le seguenti circostanze (comma 6):

- l'acquirente che effettua l'investimento è direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un Paese extra UE, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

- l'acquirente è già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

- vi è un grave rischio che il soggetto acquirente intraprenda attività illegali o criminali.

-

### Il nuovo articolo 2-bis

Il nuovo articolo 2-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 introduce la possibilità, per il Gruppo di coordinamento, di collaborare con le autorità amministrative di settore, riconoscendo di fatto quanto già avveniva nella prassi nel corso di alcuni procedimenti istruttori particolarmente complessi. La norma pertanto prescrive alle citate autorità amministrative di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri speciali.

Le autorità amministrative in argomento sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Dette autorità non possono infine opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

### Il nuovo articolo 2-ter

Il nuovo articolo 2-ter del decreto-legge n. 21 del 2012 reca misure volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2019/452.

Lo scopo è quello di coordinare l'esercizio dei poteri speciali con i procedimenti introdotti dal citato Regolamento in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, disciplinando il dialogo tra le autorità nazionali e la Commissione europea.

Com'è noto, il Regolamento crea un meccanismo di cooperazione attraverso il quale gli Stati membri e la Commissione dialogano per scambiarsi informazioni e affrontare questioni relative all'incidenza degli investimenti esteri sulla sicurezza e sull'ordine pubblico degli Stati membri.

Questi ultimi possono quindi formulare reciproche osservazioni e la Commissione europea può emettere un parere destinato allo Stato che effettua il controllo, se ritiene che un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Pertanto, l'articolo 2-ter prevede che, nel caso in cui uno Stato membro o la Commissione notifichi l'intenzione di formulare osservazioni od emettere un parere, i termini per l'esercizio dei poteri speciali vengono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione.

Tali termini sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso.

Viene tuttavia fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata (come peraltro previsto dall'articolo 6, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/452).

Il comma 2 dell'articolo 2-ter prevede altresì la possibilità di individuare, con appositi regolamenti, le procedure semplificate, tenendo conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, inclusi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi Regolamento (UE) 2019/452.

Il comma 3 dell'articolo 2-ter dispone infine l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del c.d. "punto di contatto", previsto per ogni Stato membro dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 2019/452 allo scopo di favorire la comunicazione e la cooperazione fra gli Stati membri e l'Unione europea. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà successivamente disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento del punto di contatto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili, senza la creazione dunque di nuove strutture.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 2. Trattazione e modalità di definizione degli interventi (suddivisi per esito e per settore)

#### I dati

Nel corso del 2019 sono pervenute alla Presidenza del Consiglio n. **83** notifiche, in relazione alle quali si riportano i relativi esiti:

- n. **13** sono state oggetto di **provvedimenti di esercizio dei poteri speciali**, nella forma di imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni (n. **1** ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012; n. **11** ai sensi dell'articolo 1-*bis*, del d.l. n. 21 del 2012; n. **1** ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012).

- n. **24** notifiche non sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali (n. **12** ai sensi dell'articolo 1, n. **12** ai sensi dell'articolo 2), per le quali è stata predisposta apposita **delibera di non esercizio dei poteri speciali**. Per alcune di esse (n. 9) sono state previste nella delibera di non esercizio alcune raccomandazioni rivolte all'impresa notificante.

- n. **15** notifiche sono state concluse con la **procedura semplificata** prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, e dall'articolo 2, comma 1 e 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012 (n. **6** ai sensi dell'articolo 1, n. **9** ai sensi dell'articolo 2), in quanto operazioni aventi ad oggetto atti od operazioni poste all'interno di un medesimo gruppo (c.d. infragruppo), per le quali non è stata rilevata minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per la sicurezza ed il funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti.

A queste si aggiungono n. **19** notifiche che sono state ritenute **non rientranti nella disciplina Golden Power**, n. **8** notifiche che sono state dichiarate **incomplete o irregolari** e n. **4** notifiche che non hanno trovato una precisa collocazione, per la quale è stata effettuata una mera **presa d'atto**.

Si specifica infine che, a causa della durata dei tempi procedurali, parte delle notifiche pervenute alla fine dell'anno 2019, ed oggetto dell'analisi della presente Relazione, si sono concluse nel corso del primo bimestre del 2020.

#### L'analisi di contesto

Il numero complessivo dei procedimenti svolti evidenzia il *trend* crescente che si è avuto nel 2019 rispetto agli anni precedenti. Rinviamo alla sezione sui grafici e tabelle della presente Relazione per ulteriori dettagli numerici e statistici sui procedimenti (pagg. 102 e seguenti), in questa sede si osserva che dai 48 procedimenti svolti nel 2018 si è passati agli 83 procedimenti svolti nel 2019.

Un primo fattore è certamente costituito dall'entrata in vigore della disciplina contenuta nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, in base alla quale, come

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

descritto nel paragrafo dedicato alle novità normative, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 1-*bis* hanno indubbiamente determinato un incremento delle notifiche pervenute; tuttavia, anche non contando i procedimenti avviati alla luce della nuova disciplina, il numero delle informative pervenute nel corso del 2019 è indubbiamente superiore a quelle trattate nell'annualità pregressa.

Tale incremento, verosimilmente, non deriva unicamente dall'aumento delle operazioni soggette alla disciplina di legge, ma piuttosto dalla maggiore consapevolezza e conoscenza, da parte delle imprese, degli obblighi normativamente previsti.

Come anzidetto, n. 13 notifiche sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali, di tipo prescrittivo, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Di queste, 11 riguardano la tecnologia 5G, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012.

Si evidenzia che le notifiche aventi ad oggetto la tecnologia 5G, in particolare, sono state tutte oggetto di esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni. Infatti, la presenza di fattori di vulnerabilità, nonché la complessità tecnica delle stesse, ha portato il Governo a imporre prudenzialmente alcune prescrizioni alle società notificanti, allo scopo di salvaguardare l'integrità e la sicurezza delle reti nonché dei dati che vi transitano.

I decreti prescrittivi hanno altresì previsto l'istituzione di uno specifico Comitato di monitoraggio, composto dalle Amministrazioni competenti per materia e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di verificare ed esaminare la conformità delle relazioni inviate periodicamente dalle imprese in ottemperanza a quanto prescritto dal d.P.C.M. di esercizio dei poteri speciali.

Di seguito si forniscono indicazioni di dettaglio sulle singole notifiche pervenute ai sensi della normativa sui poteri speciali, suddivise in base al settore di competenza ed al relativo esito.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **2.1 Provvedimento di esercizio dei poteri speciali**

Ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 prevede, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1 e 1-bis), nonché per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2), la facoltà per il Governo di esercitare con apposito d.P.C.M. i poteri speciali previsti dalla norma (potere di veto, opposizione all'acquisto, imposizione di prescrizioni).

I provvedimenti prevedono, in caso di imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni, che venga effettuata un'attività di monitoraggio, che può essere svolta dall'amministrazione competente per materia o da un Comitato di monitoraggio appositamente costituito.

I d.P.C.M. dispongono infine l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza alle prescrizioni e condizioni imposte.

### **Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE** ***(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012)***

#### **F-BRASILE S.r.l.**

*Acquisizione da parte di F-Brasile S.r.l. del 100% del capitale sociale di Forgital Italy S.p.a. e delle società partecipate*

La società F-BrasileS.r.l. ha notificato l'acquisizione della totalità del capitale sociale di Forgital Italy S.p.a. e delle società da questa partecipate in Italia, Francia e Stati Uniti.

L'impresa notificante, che fa capo al gruppo Carlyle (società statunitense di investimento globale che opera nel settore del *private equity*), ha evidenziato che il *closing* dell'operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive, relative all'ottenimento dell'autorizzazione antitrust da parte della Commissione Europea e all'esito positivo della procedura di controllo, in materia di Golden power, dell'Italia e della Francia.

All'esito degli approfondimenti istruttori, è stato deciso di audire la società F-Brasile congiuntamente alle altre società coinvolte nell'operazione notificata, al fine di ottenere ulteriori informazioni in ordine a specifici aspetti dell'operazione.

A seguito dei chiarimenti acquisiti, è stato deciso di esercitare i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, allo scopo di assicurare che l'operazione

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

oggetto di notifica fosse realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizio alle attività strategiche della difesa e della sicurezza nazionale.

In particolare, è stata evidenziata la necessità di comunicare qualsiasi decisione che dovesse venir presa da Enti governativi di altri Stati o Organismi europei in merito all'operazione notificata.

Pertanto, con **d.P.C.M. 26 giugno 2019** è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni soggette al monitoraggio.

### **Settore TECNOLOGIA 5G** **(articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012)**

#### **FASTWEB S.p.a.**

*Accordo tra FASTWEB S.p.a. e SAMSUNG Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e core network necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella*

La società Fastweb S.p.a. ha notificato un'operazione relativa all'accordo tra Fastweb S.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd., per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e *core network* necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella.

La società notificante ha presentato una precedente informativa avente il medesimo oggetto ma, poiché la documentazione inviata è risultata carente, la stessa è stata invitata a produrre una nuova notifica completa degli elementi necessari alla sua valutazione (cfr. pag. 65 della Relazione).

Gli approfondimenti istruttori condotti sulla nuova informativa hanno tuttavia rilevato la necessità di audire la società notificante, al fine di ottenere ulteriori informazioni in ordine a specifici aspetti tecnici dell'operazione.

A seguito delle informazioni integrative acquisite in sede di audizione, è stato deciso di esercitare i poteri speciali, al fine di ridurre il rischio residuo relativo alle criticità associate all'utilizzo dei componenti oggetto di notifica.

Con **d.P.C.M. 26 giugno 2019** è stato pertanto disposto l'esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni, soggette al monitoraggio di un apposito Comitato interministeriale.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **VODAFONE S.p.a.**

*Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G*

La società Vodafone S.p.a. ha inviato una informativa relativa ad accordi concernenti l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G.

La società notificante ha presentato una precedente informativa avente il medesimo oggetto ma, poiché la documentazione inviata è risultata carente, la stessa è stata invitata a produrre una nuova notifica completa degli elementi necessari alla sua valutazione (cfr. pag. 65 della relazione).

L'istruttoria condotta sulla nuova notifica ha tuttavia rilevato la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, tramite la convocazione in audizione della società notificante.

Nonostante le informazioni integrative acquisite in sede di audizione, è stata evidenziata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità in grado di compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

A tal fine, è stato richiesto a Vodafone un supplemento istruttorio, ritenendo opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito ad alcuni profili critici degli accordi oggetto di notifica, con la richiesta di evidenziare come tali profili siano stati tenuti in considerazione nelle analisi finora svolte dalla società.

A seguito della ricezione delle ulteriori specifiche, è stato deciso di esercitare nei confronti di Vodafone i poteri speciali, al fine di ridurre a livelli accettabili il rischio residuo relativo alle criticità associate all'utilizzo dei componenti oggetto di notifica.

L'istruttoria ha infatti evidenziato che i servizi di comunicazione forniti mediante i componenti oggetto di notifica non sono offerti, come nel caso di sperimentazioni, ad un ristretto gruppo di utenti ma potrebbero aver rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Pertanto, con **d.P.C.M. 5 settembre 2019** è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali, previsti dalla norma, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al monitoraggio di un Comitato interministeriale appositamente costituito. Qualora intervengano variazioni rilevanti rispetto a quanto dichiarato dalla società notificante, il predetto Comitato può proporre al Gruppo di Coordinamento di richiedere a Vodafone S.p.a. di effettuare una nuova notifica ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **WIND TRE S.p.a.**

*Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G*

La società Wind Tre S.p.a. ha inviato un'informativa relativa ad accordi stipulati dalla società notificante con la società cinese Huawei, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G. Nello specifico, il contratto consente di acquistare da Huawei apparecchiature e servizi per lo sviluppo della rete di trasporto ottica e IP di collegamento fra la rete di accesso e la rete core.

La specificità e la forte connotazione tecnica della materia trattata ha richiesto la conduzione di ulteriori approfondimenti istruttori, che hanno determinato la necessità di audire la società Wind Tre al fine di acquisire ulteriori informazioni sull'operazione oggetto di notifica.

Nonostante i chiarimenti ottenuti in sede di audizione, è stato comunque necessario svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti gli aspetti tecnici legati all'operazione oggetto di notifica, in particolar modo la valutazione dei possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

È stato quindi richiesto alla società notificante un ulteriore supplemento istruttorio, in merito ad alcuni profili critici degli accordi oggetto di notifica e, in particolare, come tali profili siano stati tenuti in considerazione nelle analisi svolte dalla società.

A seguito della ricezione della documentazione richiesta da parte dell'impresa notificante, è stato deciso di esercitare i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni e di relative condizioni di applicabilità, al fine di ridurre a livelli accettabili il rischio residuo derivante dall'utilizzo dei componenti oggetto di notifica, secondo modalità che possono avere rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Con **d.P.C.M. 5 settembre 2019** sono stati quindi esercitati i poteri speciali, previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al monitoraggio di un Comitato interministeriale appositamente costituito.

### **LINKEM S.p.a.**

*Informativa relativa a contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga su tecnologia 5G e acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione*

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

L'informativa inviata dalla società LINKEM S.p.a. è relativa ad una serie di contratti e accordi, stipulati con varie società, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G e l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali a tale realizzazione.

Gli accordi contenuti nella notifica riguardano anche rinnovi di contratti risalenti agli anni precedenti, necessari per la gestione e l'adeguamento delle varie componenti della rete.

All'esito degli approfondimenti istruttori, è emersa la necessità di convocare in audizione la società notificante, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine a specifici aspetti dell'operazione.

A seguito degli approfondimenti acquisiti in sede di audizione, l'istruttoria ha evidenziato la necessità di individuare una serie di prescrizioni e di relative condizioni, al fine di ridurre il rischio derivante dall'utilizzo dei componenti oggetto di notifica, secondo modalità che possono avere rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. La società dovrà inoltre sostenere gli oneri derivanti dalle prescrizioni nei soli casi in cui sussistano effettivi rischi per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, svolgendo un ruolo attivo nell'individuazione dei predetti casi ed utilizzando, a tal fine, tutte le informazioni e conoscenze rilevanti in suo possesso, tenendo altresì conto che i componenti oggetto di notifica possono variare durante il ciclo di vita dei componenti stessi.

E' stata infine evidenziata la necessità di attivare un processo di monitoraggio delle determinazioni assunte, la cui gestione è stata affidata ad un apposito Comitato interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con **d.P.C.M. 5 settembre 2019** sono state pertanto definite tali prescrizioni nei confronti della società Linkem S.p.a..

### **TIM S.p.a.**

*Informativa sugli accordi conclusi prima del 26 marzo 2019 inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G*

Con informativa la società TIM S.p.a. ha comunicato il lancio del servizio 5G nelle città di Roma e Torino, prevedendo, nella fase iniziale, l'attivazione di circa 20 nodi nelle aree centrali delle città interessate.

La società notificante ha presentato una precedente informativa avente il medesimo oggetto ma, poiché la documentazione trasmessa è risultata carente, la stessa è stata invitata a produrre una nuova notifica completa degli elementi necessari alla sua valutazione (cfr. pag. xx della relazione).

La nuova informativa, più completa ed esaustiva, contiene le specifiche tecniche degli

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

apparati di rete e dei terminali oggetto degli accordi contrattuali in corso, nonché la descrizione delle architetture funzionali e dei software di gestione.

Gli approfondimenti istruttori condotti hanno tuttavia rilevato la necessità di audire la società notificante, al fine di ottenere ulteriori informazioni in ordine a specifici aspetti tecnici dell'operazione.

Alla luce delle informazioni integrative acquisite in sede di audizione, è stato deciso di esercitare i poteri speciali previsti dalla norma, individuando alcune prescrizioni e relative condizioni aventi lo scopo di ridurre a livelli accettabili il rischio residuo derivante dall'utilizzo dei componenti oggetto di notifica, con l'esigenza di garantire una corretta gestione della sicurezza nei processi rilevanti.

Il **d.P.C.M. del 5 settembre 2019** prevede infine una serie di misure di monitoraggio e controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, che saranno esercitate da un apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

### **FASTWEB S.p.a.**

*Acquisto dalla società ZTE Corporation degli apparati relativi alle componenti radio per la realizzazione dell'ultima tratta della rete 5G FWA*

La notifica della società Fastweb S.p.a. ha ad oggetto l'acquisto dalla società ZTE Corporation degli apparati relativi alle componenti radio per la realizzazione dell'ultima tratta della rete 5G FWA (Fixed Wireless Access), in particolare: il servizio di progettazione della rete radio, l'acquisto e la configurazione delle antenne trasmettenti che saranno dislocate sul territorio, il servizio di manutenzione delle stesse e il tool di supervisione della componente radio, allo scopo di monitorare performance ed affidabilità della rete.

Al fine di acquisire ulteriori informazioni sull'operazione oggetto della notifica, sono stati richiesti a Fastweb alcuni chiarimenti, riscontrati in breve tempo dalla società notificante.

A seguito dell'ulteriore documentazione acquisita, è stato proposto di esercitare i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, confermando peraltro quanto già imposto alla medesima Società con il d.P.C.M. del 26 giugno 2019 (cfr. pag. xxx della Relazione) ed inserendo, quale ulteriore prescrizione, il raggiungimento da parte di Fastweb di un elevato grado di autonomia operativa nell'utilizzo dei componenti oggetto della notifica, nel caso in cui si prevedesse di passare dalla fase sperimentale a quella di erogazione del servizio in via ordinaria.

Con **d.P.C.M. 5 settembre 2019** sono stati quindi esercitati i poteri speciali, nella forma di imposizione di prescrizioni, con il quale è stato altresì istituito un Comitato di monitoraggio avente lo scopo di verificare il rispetto delle determinazioni assunte.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **WIND TRE S.p.a.**

*Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G con le società ZTE Italia S.r.l. e ZTE Corporation*

L'operazione notificata da Wind Tre S.p.a. è inerente all'acquisto dalle società ZTE Italia S.r.l. e ZTE Corporation (di seguito "ZTE Italia" e "ZTE Corp.") di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti la tecnologia 5G.

Allo scopo di approfondire alcuni aspetti dell'operazione, sono stati trasmessi alla società notificante alcuni quesiti, ai quali la stessa è stata invitata a rispondere nel corso di un'audizione.

A seguito dell'acquisizione dei chiarimenti necessari, nonché della documentazione suppletiva, si è deciso di esercitare i poteri speciali previsti dalla norma, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, allo scopo di ridurre a livelli accettabili il rischio derivante dall'utilizzo dei componenti oggetto di notifica.

Con **d.P.C.M. 10 ottobre 2019** sono stati esercitati i poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, con il quale è stato altresì istituito un Comitato di monitoraggio avente lo scopo di verificare il rispetto delle determinazioni assunte.

### **GO INTERNET S.p.a.**

*Contratto di acquisto di n. 200 unità di "Ran Equipment" prodotti e forniti da ZTE Corporation*

La società Go Internet S.p.a. ha notificato l'informativa riguardante la sottoscrizione di un accordo di acquisto di 200 unità di "Ran Equipment" prodotti e forniti da ZTE, ossia di materiali e di componenti hardware, oltre che dei loro rispettivi software.

L'istruttoria svolta ha evidenziato la necessità di approfondire, tramite audizione della società notificante, alcuni aspetti dell'operazione oggetto di notifica.

Tenendo conto delle informazioni ricevute dall'impresa nel corso della citata audizione, sono state individuate una serie di prescrizioni, da imporre a Go Internet S.p.a., al fine di ridurre a livelli accettabili il rischio residuo derivante dall'utilizzo dei componenti oggetto di notifica, secondo modalità che possono avere rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Con **d.P.C.M. 15 ottobre 2019** sono state quindi imposte alcune prescrizioni all'impresa notificante, che prevedono fra l'altro che un apposito Comitato curi il

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

monitoraggio e la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

### **FASTWEB S.p.a.**

*Acquisto di 20 CPE (customer premise equipment) con standard 3GPP Non Stand Alone forniti da Askey Computer Corporation*

Con informativa la società Fastweb S.p.a. ha notificato l'acquisto di 20 CPE (*customer premise equipment*) con standard 3GPP Non stand Alone forniti da Askey Computer Corporation, che saranno utilizzate nell'ambito della sperimentazione con ZTE, oggetto di un precedente procedimento già definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 (cfr. pag. 25 della Relazione).

L'accordo oggetto della notifica ha previsto il solo acquisto dell'hardware (CPE) e non la sottoscrizione di un contratto di manutenzione e servizi professionali.

Dalle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, è stato ritenuto necessario audire la società notificante, al fine di acquisire ulteriori delucidazioni sull'oggetto della notifica.

In esito alle informazioni ricevute in audizione, è emersa la necessità di confermare alla società Fastweb S.p.a. parte delle prescrizioni già imposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, nonché di imporre ulteriori specifiche prescrizioni.

Pertanto, con **d.P.C.M. 22 ottobre 2019** è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, soggette alla verifica di un apposito Comitato interministeriale di monitoraggio.

### **WIND TRE S.p.a.**

*Fornitura di apparati Juniper Networks Ltd., tramite la società Sirti S.p.a., per l'espansione delle reti 5G*

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato la proroga e l'integrazione di un contratto avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di reti di comunicazione inerenti alla tecnologia 5G. Tale accordo riguarda l'approvvigionamento di apparati da parte di un fornitore extra UE (Juniper Networks Inc. - U.S.A.) per l'espansione delle reti.

L'approfondimento istruttorio ha reso necessario chiedere alcune integrazioni alla società notificante, rese mediante audizione della stessa.

A seguito dei chiarimenti acquisiti, è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, volte a ridurre il rischio residuo derivante

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

dall'utilizzo dei componenti oggetto di notifica, secondo modalità che possono avere rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Con **d.P.C.M. 17 gennaio 2020** è stato quindi disposto l'esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, soggette alla verifica di un apposito Comitato interministeriale di monitoraggio.

### **FASTWEB S.p.a.**

*Acquisto di apparati di accesso radio per la realizzazione dell'ultima tratta della rete 5G FWA e di CPE 5G Huawei, da collegare a una core network Ericsson*

L'informativa della società Fastweb S.p.a. è relativa ad un'operazione di fornitura da parte della società Huawei Technologies Co. Ltd. di apparati di accesso radio 5G (CPE), per la realizzazione dell'ultima tratta della rete 5G FWA - Fixed Wireless Access, da collegare ad una core network Ericsson.

L'analisi della documentazione inviata ha evidenziato la necessità di ottenere dalla società notificante ulteriori delucidazioni sull'operazione oggetto di notifica, da rendersi mediante audizione della società medesima. A seguito della citata audizione e in considerazione della documentazione integrativa depositata dalla società Fastweb S.p.a., nonché degli approfondimenti svolti per valutare i possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, è stato proposto l'esercizio dei poteri speciali, nella forma di specifiche prescrizioni, volte a ridurre a livelli accettabili il rischio residuo derivante dall'utilizzo dei componenti oggetto di notifica secondo modalità che possono avere rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Con **d.P.C.M. 5 marzo 2020** sono state quindi imposte alcune prescrizioni all'impresa notificante, che prevedono fra l'altro che un apposito Comitato curi il monitoraggio e la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

### **Settore ENERGIA TRASPORTI E COMUNICAZIONI** **(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

### **FIRST STATE SP S.à.r.l. e UNIPER Global Commodities SE**

*Acquisto dell'intera partecipazione detenuta da Uniper in OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.*

Le società First State SP S.à.r.l. e Uniper Global Commodities SE hanno congiuntamente notificato il progetto di acquisto, da parte della First State Investment International Limited, attraverso la controllata FSI BidCo, dell'intera partecipazione detenuta da UNIPER, pari al

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

48,24%, in OLT Offshore LNG Toscana S.p.a..

La società OLT detiene e gestisce il terminale galleggiante “FSRU Toscana” per la rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e fornisce alcuni servizi che comprendono la ricezione delle navi metaniere, lo scarico e lo stoccaggio del GNL al fine di riportarlo allo stato gassoso ed immetterlo nella Rete Nazionale Gasdotti.

Dalle risultanze dell'istruttoria, è emersa la necessità di audire le società FSI BidCo, IREN, ASA e GOLAR (titolari delle quote azionarie di OLT), al fine di ottenere ulteriori informazioni in ordine a specifici aspetti dell'operazione. In esito alla citata audizione è emersa la necessità di acquisire documentazione aggiuntiva a completamento delle informazioni rese verbalmente.

A seguito dei chiarimenti acquisiti, nonché al fine di assicurare che l'operazione oggetto di notifica fosse realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche, è stato proposto di esercitare i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni.

Pertanto, con **d.P.C.M. del 18 aprile 2019** è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni soggette a monitoraggio.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **2.2 Delibera di non esercizio dei poteri speciali**

L'articolo 5, comma *i*) del d.P.C.M. 6 agosto 2014 prevede che, in assenza di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, la decisione di non esercitare i poteri speciali venga sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute dalle Amministrazioni facenti parte del Gruppo di coordinamento.

Il Consiglio dei Ministri, ove ritenga di accogliere la suddetta proposta, consente il decorso dei termini previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012.

L'esperienza maturata nel corso degli anni ha suggerito l'impiego, anche in caso di mancato esercizio dei poteri speciali, delle c.d. "raccomandazioni"; queste ultime, pure non essendo previste espressamente dalla norma, vengono inserite nella delibera di non esercizio nei casi in cui l'operazione notificata, pur non determinando alcuna minaccia immediata di grave pregiudizio, abbia ad oggetto operazioni particolarmente complesse e delicate.

Di seguito si fornisce l'analisi di dettaglio delle delibere di non esercizio adottate dal Governo.

#### **Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE** **(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

#### **ENAV S.p.a. e LEONARDO S.p.a.**

*Concessione, da parte di Leonardo S.p.a., di una licenza d'uso ad una società veicolo costituita da quest'ultima con Telespazio S.p.a. e IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a., in relazione alla gara indetta da ENAV per lo sviluppo e l'erogazione dei servizi di "Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management ("UTM")*

Con notifica congiunta le società Enav S.p.a. e Leonardo S.p.a. hanno comunicato la concessione, da parte di Leonardo, di una licenza d'uso per lo sviluppo e l'erogazione dei servizi di "Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management" ("UTM") ad una NewCo, costituita in forma congiunta da ENAV, Leonardo, Telespazio S.p.a. e IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a..

La notifica attuale fa seguito ad una informativa del 5 ottobre 2017, con la quale la società ENAV ha comunicato l'avvio dell'operazione diretta all'individuazione di un partner industriale per la partecipazione di minoranza al capitale di una NewCo per lo sviluppo e l'erogazione dei citati servizi di UTM. In tale occasione, è stato evidenziato che, poiché la fase di selezione dell'operatore economico non era ancora terminata, la società avrebbe dovuto

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

presentare una nuova notifica alla chiusura del procedimento selettivo, secondo le modalità previste dal decreto-legge n.21 del 2012 (cfr. Relazione del 2018).

Dall'istruttoria è emerso che la realizzazione dell'operazione notificata non comporta elementi di grave pregiudizio per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali previsti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Pertanto, con **delibera del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2019** non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

### **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.**

*Operazione di acquisto di ulteriori partecipazioni nel capitale sociale di Telecom Italia S.p.a.*

La società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha notificato l'operazione di acquisto di una quota azionaria, pari al 5,031%, del capitale sociale di Telecom Italia S.p.a.

L'operazione in oggetto fa seguito ad un'informativa, pervenuta nell'anno 2018, con la quale la società Cassa Depositi e Prestiti ha notificato l'acquisizione di azioni ordinarie pari al 4,157% del capitale sociale della società Telecom Italia, portando la società notificante a superare la soglia rilevante del 3% prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. In tale occasione, con delibera 12 aprile 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali, raccomandando alla società notificante che ogni modifica che fosse intervenuta, rispetto ai contenuti dell'operazione già notificata, venisse comunicata ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. (cfr. precedente Relazione).

L'istruttoria svolta sull'operazione notificata ha rilevato che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, in quanto l'acquisto di ulteriori partecipazioni in Telecom Italia S.p.a. è volto al rafforzamento del già socio Cassa Depositi e Prestiti, al fine di massimizzare il valore dell'asset, senza comportare alcun mutamento del controllo sulla società target.

Pertanto, non ravvisando alcun profilo di criticità, con **delibera del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019** è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **LEONARDO S.p.a.**

*Concessione di licenze in favore della Marina Brasiliana, della Fondazione Ezute e di Selex do Brasil nell'ambito del programma "Corvette Tamandarè"*

La società Leonardo S.p.a. ha notificato l'operazione relativa alla partecipazione alla gara per la concessione di licenze in favore della Marina Brasiliana, della Fondazione Ezute e

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

di Selex do Brasil nell'ambito del programma "Corvette Tamandarè", avviato nel 2017 dalla Marina Brasiliana per la realizzazione di una nuova classe di corvette costituita da quattro unità navali.

La società Leonardo partecipa alla suddetta gara tramite la propria Divisione Elettronica nell'ambito del consorzio composto da Leonardo, in qualità di titolare del know-how, da Fincantieri S.p.a., in qualità di costruttore cantieristico e capofila, e da Vard Promar Shipbuilding Brasil. Leonardo dovrà sviluppare, produrre e fornire alla Marina Brasiliana l'*hardware* e il *software* del sistema di combattimento navale denominato "Combat Management System", versione "Athena C", valida per l'*export*.

All'esito dell'istruttoria è emerso che il trasferimento tecnologico in esame non comporta rischi o pregiudizi per la difesa e per la sicurezza nazionale.

Pertanto, con **delibera del Consiglio dei ministri 20 marzo 2019** è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### LEONARDO S.p.a.

*Concessione di licenze in favore delle Forze Armate tedesche e di TLSV GmbH JV nell'ambito del programma di sviluppo del sistema tattico di difesa aerea del Governo tedesco*

Con informativa la società Leonardo S.p.a. ha comunicato l'operazione relativa alla concessione di licenze in favore delle Forze Armate tedesche e della società tedesca TLSV GmbH JV, nell'ambito del programma di sviluppo del sistema tattico di difesa aerea del Governo tedesco. Il citato programma ha selezionato come *Prime Contractor* la società tedesca TLVS GmbH JV, appositamente costituita per lo scopo dalla società tedesca Matra BAE Dynamics Alenia Germania e dall'americana Lockheed Martin. Leonardo, per il tramite della Divisione elettronica, area di business, intende partecipare al Programma in qualità di sub-fornitore della società tedesca TLVS GmbH JV per le attività di *System engineering*, integrazione e test del sistema, realizzazione dell'*Identifier Friend or Foe* e del *transponder*, nonché della valutazione di manutenibilità del sistema radar.

All'esito degli approfondimenti istruttori è emersa la necessità di acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti dalle società notificanti e, al fine di agevolare il riscontro alla richiesta di informazioni, è stata disposta l'audizione della società stessa.

Alla luce di quanto emerso a seguito dell'audizione, è stato disposto con **delibera del Consiglio dei ministri 20 marzo 2019** il non esercizio dei poteri speciali, in quanto l'operazione non è risultata suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **LEONARDO S.p.a.**

*Concessione di licenza in favore dell'Agazia Industrie difesa per la fornitura di munizioni alla Marina militare indiana*

La società Leonardo S.p.a. ha notificato l'operazione riguardante la concessione nei confronti dell'Agazia Industrie difesa (AID), ente controllato dal Ministero della difesa, di una licenza per la produzione e l'assemblaggio in Italia delle "Munizioni Guidate DART e VULCANO 76 mm" e per la successiva vendita alla Marina militare indiana. La società notificante, attraverso la propria Divisione Sistemi di Difesa (oggi Divisione Elettronica – Area di Business Sistemi di Difesa) ha intrapreso, con la Marina militare indiana, un'attività di "promozione e commercializzazione della nuova configurazione del complesso navale 76/62 Super Raid con *Multifeeding*, spoletta intelligente 4AP, munizioni guidate STRALES e VULCANO, concedendo alla società indiana Barath Heavy Electrical Limited (BHEL) una licenza per la fabbricazione e commercializzazione in India del complesso navale 76/62 Super Raid". Al riguardo, la Marina Militare indiana ha manifestato interesse per l'acquisizione delle munizioni relative al citato complesso navale.

All'esito dell'istruttoria è emerso che l'operazione non incide sugli interessi vitali, sulla sicurezza e sulla difesa del Paese, non emergendo pertanto motivi ostativi circa l'attuazione del programma.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 9 aprile 2019** è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **HARRIS CORPORATION e L3 TECHNOLOGIES Inc.**

*Fusione tra Leopard Merger sub Inc. e L3 Technologies Inc.*

Le società Harris Corporation e L3 Technologies Inc. hanno notificato l'operazione riguardante il progetto di fusione tra Leopard Merger Sub Inc., società interamente controllata da Harris e appositamente costituita ai fini dell'operazione, e L3. A seguito di tale operazione Harris acquisirà il controllo esclusivo di L3 e la società risultante dalla fusione cambierà denominazione in L3 Harris Technologies Inc..

Le società notificanti operano in Italia attraverso società controllate che detengono attività di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale; nello specifico, Harris è presente in Italia attraverso la società Geospatial Solutions Italia S.r.l. e la società L3 è presente in Italia attraverso le filiali Calzoni S.r.l., L-3 Società S.r.l. e Narda Safety Test Solutions S.r.l..

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

A seguito dell'istruttoria, è emerso che l'operazione non comporta pregiudizi alla difesa e sicurezza del Paese. Pertanto, con **delibera del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019** è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **FINCANTIERI S.p.a. e AVES – Avio Engineering Solutions & Service S.r.l.**

*Acquisizione del 14% del capitale sociale di INSIS S.p.a. da parte di AVES S.r.l. e successivo investimento da parte di FINCANTIERI S.p.a. nel capitale sociale di INSIS S.p.a.*

Le società Fincantieri S.p.a. e Aves – Avio Engineering & Service S.r.l. hanno congiuntamente notificato due operazioni tra loro collegate.

La prima operazione ha ad oggetto l'acquisizione da parte di Aves S.r.l., società interamente detenuta da Esseti Sistemi e Tecnologie Holding S.r.l., del 14% del capitale sociale di Insis S.p.a.; la seconda operazione è relativa all'acquisizione da parte di Fincantieri S.p.a. di una percentuale (fino al 60%) del capitale sociale di Insis S.p.a.. Le due operazioni oggetto di notifica sono entrambe finalizzate a consentire a Fincantieri di acquisire il pacchetto di maggioranza di Insis S.p.a..

Poiché dagli approfondimenti istruttori è emerso che la realizzazione delle operazioni notificate non comporta elementi di pregiudizio per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 8 maggio 2019** è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **FINCANTIERI S.p.a. e NAVAL GROUP S.A.**

*Costituzione di una joint venture al fine di rafforzare le attività condotte da Fincantieri S.p.a. e Naval Group S.A. nei mercati navali*

Le società Fincantieri S.p.a. e Naval Group S.A. hanno congiuntamente notificato un'operazione volta a rafforzare la cooperazione navale e militare tra Francia e Italia attraverso la costituzione di una *joint venture* paritetica, dotata di capitale sociale detenuto in egual misura dalle società notificanti al fine di garantire un'equilibrata ripartizione delle partecipazioni e dei relativi diritti di voto.

Lo scopo primario dell'accordo è la partecipazione congiunta delle società a bandi di esportazione e binazionali, attraverso offerte comuni e condivisione di ricerca e sviluppo garantendo un corretto equilibrio del carico di lavoro tra Francia e Italia.

Al fine di ottenere ulteriori delucidazioni in merito all'operazione notificata, è stato necessario audire le società notificanti.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

I successivi approfondimenti istruttori condotti a seguito dell'audizione hanno evidenziato che la realizzazione dell'operazione notificata non comporta elementi di grave pregiudizio per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Tuttavia, pur non ravvisandosi gli estremi per l'esercizio dei poteri speciali, con **delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2019** sono state definite alcune raccomandazioni nei confronti di Fincantieri e Naval Group, al fine di ribadire la necessità della tutela delle attività strategiche inerenti principalmente brevetti e *know how* ad uso militare che saranno sviluppati nell'ambito della *joint venture*, nonché allo scopo di fornire elementi di conoscenza sulle concrete future modalità di sviluppo dell'operazione.

### LEONARDO S.p.a.

*Trasferimento di know-how e concessione di una licenza d'uso di tecnologia in favore dello Shanghai Aerospace Control Technology Institute (SACTI) nell'ambito del progetto "New Generation Star Tracker"*

L'informativa della società Leonardo S.p.a. è relativa ad un'operazione di trasferimento di *know-how* e concessione di licenza d'uso di tecnologia in favore dello Shanghai Aerospace Control Technology Institute (SACTI), nell'ambito del progetto "New Generation Star Tracker", apparato opto-elettronico prodotto da Leonardo, avente la funzione di orientare l'assetto di un satellite sulla base della sua posizione rispetto ai corpi celesti nello spazio.

L'istruttoria ha evidenziato che l'operazione notificata, ove autorizzata, non avrebbe comportato elementi di grave pregiudizio per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e **con delibera del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019**, è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali.

Tuttavia, al fine di ribadire la necessità della tutela delle attività strategiche contenute nell'operazione, con la medesima deliberazione si è ritenuto opportuno raccomandare alla società Leonardo che l'utilizzo della tecnologia per i satelliti nello spazio non possa essere compiuto senza preve specifiche autorizzazioni del Ministero della difesa.

### LEONARDO S.p.a.

*Concessione di licenze d'uso di diritti di proprietà intellettuale alle società Hensoldt Sensors GmbH ed INDRA Sistemas S.A. nell'ambito del programma denominato "Radar EFA MK1"*

La società Leonardo S.p.a. ha trasmesso un'informativa avente ad oggetto la potenziale concessione di licenze d'uso di proprietà intellettuale alle società Hensoldt Sensors GmbH ed INDRA Sistemas S.A., nell'ambito del programma denominato "Radar EFA MK1".

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

Il progetto, co-finanziato dai governi di Germania e Spagna, prevede lo sviluppo e la produzione del nuovo radar MK1, in tecnologia *Active Electronically Scanned Antenna* (AESA), con cui saranno equipaggiati i velivoli in dotazione alle aeronautiche militari dei due succitati Paesi. Le società coinvolte nell'operazione opererebbero nell'ambito di un consorzio costituito allo scopo.

Poiché, nell'ambito di una leale collaborazione, potrebbe verificarsi il reciproco scambio di proprietà intellettuali fra le società (in modo da evitare o limitare che una di esse ne detenga il monopolio), è stato deciso che, nonostante l'operazione notificata non comporti elementi di grave pregiudizio per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, qualsiasi tipo di scambio tra le società riguardante la proprietà intellettuale non possa essere effettuato senza la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019**, contenente la suddetta raccomandazione, è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **LEONARDO S.p.a.**

*Concessione di licenze d'uso di diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del programma denominato "Euromale"*

La società LEONARDO S.p.a. ha notificato un'operazione di potenziale concessione di licenze d'uso di diritti di proprietà intellettuale all'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti - OCCAR) e alla società Airbus Defence & Space GmbH, nell'ambito del programma denominato EuroMALE.

L'istruttoria ha evidenziato che la realizzazione dell'operazione notificata non comporta elementi di grave pregiudizio per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2020** è stato pertanto disposto il non esercizio dei summenzionati poteri, con specifiche raccomandazioni per la società notificante.

### **Settore ENERGIA TRASPORTI E COMUNICAZIONI** **(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

### **TERMINAL INVESTMENT LIMITED S.à.r.l.**

*Acquisto della società Medcenter Container Terminal S.p.a.*

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

La società Terminal Investment Limited S.à.r.l. ha notificato l'operazione riguardante l'acquisizione delle partecipazioni rappresentative del 50% del capitale sociale di CSM Italia Gate S.p.a., detenute da Contship Italia S.p.a. nella società controllata Medcenter Container Terminal S.p.a..

La società notificante è controllata al 100% da Terminal Investment Limited Holding SA, a sua volta controllata indirettamente e congiuntamente da MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. e da alcuni veicoli di investimento finanziario gestiti da Global Infrastructure management LLC. TIL Holding partecipa, attraverso Itaterminaux S.à.r.l., al 50% del capitale sociale di CSM Italia Gate S.p.a. ma non ha il controllo di gestione, che spetta esclusivamente alla società Contship Italia S.p.a.. La società notificante intende pertanto acquistare da Contship Italia S.p.a. l'intera partecipazione da essa detenuta, pari al 50% del capitale sociale, in CSM Italia Gate S.p.a., al fine di acquisire il controllo totalitario, ancorché indiretto, di Medcenter Container Terminal S.p.a..

All'esito dell'istruttoria è emerso che l'operazione non determina alcun grave pregiudizio relativamente agli interessi essenziali del settore del trasporto marittimo, rientrando nei normali avvicendamenti societari.

Pertanto, con **delibera del Consiglio dei ministri 9 aprile 2019** è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a.**

*Accordo quadro di housing tra Terna S.p.a. e Open Fiber S.p.a.*

La società Terna S.p.a. ha notificato l'operazione relativa all'accordo quadro in *housing* tra Terna S.p.a. e Open Fiber S.p.a., relativo alla concessione, da parte di Terna ad Open Fiber, di un servizio integrato di ospitalità su alcuni tralicci di cui Terna, in qualità di gestore di reti per la trasmissione di energia elettrica, ha la disponibilità in forza della concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico.

All'esito degli approfondimenti istruttori è emersa la necessità di acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti sia dalla società notificante che da Open Fiber (in qualità di società interessata all'operazione) e, al fine di agevolare il riscontro alla richiesta di informazioni, è stata disposta l'audizione delle predette società.

Alla luce di quanto emerso a seguito dell'audizione e delle informazioni integrative acquisite, è stato proposto il non esercizio dei poteri speciali, in quanto l'operazione notificata non è risultata suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi nazionali nel settore dell'energia.

Pertanto, con **delibera del Consiglio dei ministri 20 maggio 2019** è stato disposto il

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

non esercizio dei poteri speciali.

### **GALATA S.p.a. e ILIAD ITALIA S.p.a.**

*Vendita di un ramo di azienda di Iliad Italia S.p.a. a Galata S.p.a.*

Le società Galata S.p.a. e Iliad Italia S.p.a. hanno congiuntamente notificato un'operazione relativa all'acquisto da parte di Galata del ramo d'azienda di Iliad Italia, composto da 2185 siti con le rispettive infrastrutture passive nonché dei vari contratti e responsabilità ad essi collegati. Le Società notificanti hanno inoltre evidenziato che l'operazione è finalizzata a rafforzare la posizione di Cellnex Italia, società che detiene interamente il capitale sociale di Galata, quale operatore indipendente di torri di telecomunicazioni in Italia.

All'esito dell'istruttoria si è ritenuto che per l'operazione notificata non si ravvisano profili critici relativamente al prodursi di eventuali gravi pregiudizi per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza.

Pertanto, con **delibera del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019** è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **FRONT RANGE TOPCO Inc.**

*Acquisizione per mezzo di fusione nel Gruppo Zayo Holding di Front Range Bidco Inc.*

La società Front Range TopCo. Inc. ha notificato l'operazione relativa all'acquisizione della Zayo Group Holdings. La stessa si realizzerà mediante la fusione della citata Zayo con la società Front Range Bidco Inc, interamente controllata dalla società notificante.

L'istruttoria svolta ha evidenziato che l'operazione notificata non comporta alcun mutamento della titolarità dell'autorizzazione della società operante nel settore delle comunicazioni e, poiché l'azienda non detiene alcun attivo strategico (svolgendo solo attività di rivendita di connettività) non sono stati ravvisati profili critici relativamente al prodursi di eventuali gravi pregiudizi per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza rispetto all'operazione notificata.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019** è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR S.p.a. e EI TOWERS S.p.a.**

*Acquisizione tramite scissione di Persidera S.p.a., con assegnazione a società costituita per*

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

*effetto della stessa scissione (NetCo) e contestuale acquisizione dell'intero capitale sociale della NetCo da parte di EI Towers S.p.a.*

Le società F2I Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.a. e EI Towers S.p.a. hanno congiuntamente notificato un'operazione di acquisizione tramite scissione di Persidera S.p.a., con assegnazione a società costituita per effetto della stessa scissione (NetCo) e contestuale acquisizione dell'intero capitale sociale della NetCo da parte di EI Towers S.p.a..

L'operazione è finalizzata all'acquisizione, da parte di EI Towers, del controllo di NetCo, al fine di consentire a F2i (attraverso la controllata EI Towers), di rafforzare la propria presenza nel settore delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, radiofonica e delle telecomunicazioni nonché entrare nel mercato dei servizi di diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, in cui non è ancora attiva.

L'istruttoria condotta sulla notifica ha evidenziato la necessità di acquisire, dalle società notificanti e da Persidera (in qualità di società coinvolta nell'operazione) ulteriori informazioni e chiarimenti sull'operazione notificata, tramite l'invio di appositi quesiti.

Le imprese interessate hanno prodotto, nei tempi previsti, i chiarimenti richiesti e, alla luce delle integrazioni ricevute, si è ritenuto che l'operazione in esame non costituisca una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali nel settore delle telecomunicazioni.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 1° luglio 2019** è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali previsti dalla norma.

### **HITACHI LTD e ABB LTD.**

*Acquisizione della divisione Reti Elettriche (Power Grids) di ABB da parte di Hitachi e cambio di controllo indiretto su ABB S.p.a.*

Con informativa le società Hitachi Ltd. e Abb Ltd. hanno notificato l'operazione di acquisizione, da parte di Hitachi, del ramo d'azienda di Abb (c.d. Divisione *Power Grids*) afferente prodotti, sistemi e soluzioni di service per l'energia e l'automazione lungo tutta la catena del valore della generazione, trasmissione e distribuzione per aziende che operano nei settori del trasporto e delle infrastrutture.

L'istruttoria condotta sulla notifica ha ritenuto indispensabile acquisire dalle società notificanti alcuni approfondimenti sull'operazione notificata, in particolare in merito al Piano industriale previsionale ed al mantenimento dell'offerta di materiali e servizi in Italia.

Sulla base di quanto acquisito dalle predette società, si è proposto di non esercitare i poteri speciali previsti dalla norma, ma si è ritenuto opportuno raccomandare ad Hitachi ed Abb di continuare ad operare in Italia non solo per lo svolgimento dei contratti in corso, ma per l'offerta di beni e servizi per eventuali ulteriori futuri contratti.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

Con **delibera del Consiglio dei ministri 6 agosto 2019** è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali, con l'inserimento della succitata raccomandazione volta ad assicurare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la tutela degli interessi pubblici nel settore dell'energia.

### **AERDORICA S.p.a.**

*Operazione di ricapitalizzazione e di aumento di capitale con ingresso di un nuovo socio nella compagine societaria di Aerdorica S.p.a.*

La società Aerdorica S.p.a. ha notificato l'operazione di ricapitalizzazione e di aumento di capitale, con ingresso di un nuovo socio, nella propria compagine societaria.

L'operazione trae origine dalla domanda di concordato preventivo che la società notificante ha presentato presso il Tribunale di Ancona, con la quale ha dichiarato il proprio stato di crisi.

La società ha successivamente indetto una procedura competitiva per la selezione di un investitore privato, interessato a sottoscrivere un aumento di capitale della società ed al quale cedere la quota di maggioranza, originariamente detenuta dalla Regione Marche.

La società aggiudicataria del bando di selezione di tale investitore è risultata essere Njord Adreanna S.r.l., un'azienda facente parte del fondo di investimenti anglo svedese Njord Partners specializzato in ristrutturazione di aziende in crisi.

L'istruttoria condotta sulla notifica ha evidenziato l'insussistenza di elementi per l'esercizio dei poteri speciali, in quanto la tutela degli interessi essenziali è adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore (così come previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 85 del 2014).

Pertanto, con **delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2019** è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **TELECOM ITALIA S.p.a., INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a., VODAFONE ITALIA S.p.a. e VODAFONE EUROPE B.V.**

*Creazione di una joint venture tesa alla gestione condivisa delle infrastrutture passive di rete mobile*

Le società Telecom Italia S.p.a., Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.p.a., Vodafone Italia S.p.a. e Vodafone Europe B.V. hanno congiuntamente comunicato un'operazione articolata in una serie di passaggi societari ad esito dei quali Inwit verrà a possedere le infrastrutture passive di rete mobile sia di Telecom, sia di Vodafone, anche al fine di

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

supportare e sviluppare la tecnologia 5G.

L'operazione consiste nella creazione di una *joint venture* societaria tra il gruppo Vodafone e Telecom, tesa a sviluppare congiuntamente l'infrastruttura 5G per una più efficiente implementazione della nuova tecnologia su un'area geografica più ampia e ad un costo inferiore. L'obiettivo verrà raggiunto grazie alla gestione condivisa delle rispettive infrastrutture passive di rete mobile.

L'istruttoria svolta ha evidenziato che l'operazione oggetto della cessione non ha ad oggetto l'infrastruttura di comunicazione, la cui titolarità rimane rispettivamente nelle società Telecom e Vodafone, in quanto soggetti titolari dei diritti d'uso delle frequenze. Tuttavia, pur non sussistendo i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, è stato ritenuto opportuno raccomandare alle società notificanti, con **delibera del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019**, di provvedere a notificare i singoli atti, contratti o operazioni ogni qualvolta ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e secondo le modalità previste dalla normativa.

### SNAM S.p.a.

*Sottoscrizione di un contratto di acquisto del 49,07% del capitale sociale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. attualmente detenuto da Iren Mercato S.p.a.*

La società SNAM S.p.a. ha notificato un'operazione relativa all'acquisto di una partecipazione di "co-controllo" rappresentativa del 49,07% del capitale sociale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., attualmente detenuto da Iren Mercato S.p.a.. Nel contesto dell'operazione, Snam acquisirà da Iren Mercato i medesimi diritti, parasociali e statutari, di *governance* e controllo paritetico spettanti a quest'ultima su OLT.

Tale operazione fa seguito all'informativa con cui le società FSI SP s.à.r.l. e Uniper Global Commodities SE hanno congiuntamente notificato il progetto di acquisto, da parte della First State Investment International Limited, dell'intera partecipazione detenuta dalla società UNIPER in OLT (cfr. pag. xx della Relazione), conclusasi con l'esercizio dei poteri speciali e l'imposizione di specifiche prescrizioni contenute nel d.P.C.M. 18 aprile 2019.

L'istruttoria svolta sull'operazione notificata da SNAM ha rilevato che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali ma ha tuttavia evidenziato, con **delibera del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2019** la necessità di adottare nei confronti della predetta società alcune raccomandazioni, volte a garantire il rispetto delle prescrizioni adottate con il d.P.C.M. 18 aprile 2019 nei confronti dei soci di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a..

### GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI S.p.a. e PSA INVESTMENTS N.V.

*Costituzione della società "MergeCo" tra Gruppo Investimenti Portuali S.p.a. e PSA Investments*

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

N.V.

Le società Gruppo Investimenti Portuali S.p.a. e PSA Investments N.V. hanno congiuntamente notificato un'operazione societaria in forza della quale sarà costituita una nuova società denominata "MergeCo", di diritto belga, controllata per il 38% da GIP e per il 62% da PSA. L'operazione ha come finalità quella di favorire la crescita, lo sviluppo ed il potenziamento della realtà portuale di Genova.

Allo scopo di acquisire ulteriori elementi informativi sull'operazione oggetto di notifica, sono state convocate in audizione le Società notificanti.

A seguito dei chiarimenti acquisiti in sede di audizione, è stato deciso di non esercitare i poteri speciali, in quanto la tutela degli interessi essenziali è adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore (così come previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 85 del 2014).

Tuttavia è stato raccomandato alle società notificanti l'opportunità di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'eventuale provvedimento che sarà adottato dall'Autorità portuale di Genova.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019** è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali, contenente la citata raccomandazione.

### **INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA S.c.p.a. e MONITA INTERCONNECTOR S.r.l.**

*Assegnazione in garanzia di attivi strategici per la realizzazione dell'infrastruttura di interconnessione Italia-Montenegro*

La società consortile p.a. Interconnector Energy Italia e la società Monita Interconnector S.r.l. hanno congiuntamente notificato un'operazione relativa alla costituzione di garanzie ai fini del perfezionamento e dell'erogazione di un finanziamento finalizzato a consentire l'acquisizione del capitale sociale di Monita da parte di Interconnector Energy Italia S.c.p.a..

L'operazione di finanziamento trae origine dalla realizzazione, da parte della società Terna, di una infrastruttura di interconnessione energetica (c.d. *interconnector*) tra l'Italia e il Montenegro. A tal fine, la società Terna ha indetto una procedura di gara all'esito della quale ha selezionato i "soggetti investitori terzi" (c.d. Assegnatari) per il finanziamento e la realizzazione dell'interconnector.

Per porre in essere le attività necessarie alla sua costruzione, Terna ha costituito la società Monita, della quale il gruppo Terna possiede il 100% del capitale sociale. Per far fronte all'acquisto dal gruppo Terna delle quote sociali di Monita, gli Assegnatari si sono raggruppati in associazioni, enti e consorzi e hanno costituito la società consortile Interconnector Energy

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

S.c.p.a..

L'istruttoria ha rappresentato l'insussistenza di elementi per l'esercizio dei poteri speciali, in quanto l'operazione non determina alcun pregiudizio per gli asset strategici di cui al decreto-legge n. 21 del 2012. Inoltre l'infrastruttura di interconnessione, già completamente realizzata, resterà nella disponibilità di Terna cui continuerà a competere la gestione e la manutenzione. Infine, la titolarità della porzione di rete ricadente in territorio italiano sarà ritrasferita a Terna nel dicembre 2029, al termine del periodo di esenzione.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019** è stato pertanto disposto il non esercizio dei poteri speciali.

### **IGNAZIO MESSINA & C. S.p.a.**

*Adozione di iniziative societarie finalizzate al risanamento dell'indebitamento di Ignazio Messina & C. S.p.a. e al suo controllo congiunto da parte delle società Gruppo Messina S.p.a. e Mediterranean Shipping Company SA (MSC)*

La società Ignazio Messina & C. S.p.a., controllata al 100% dal Gruppo Messina S.p.a., ha notificato l'adozione di alcune iniziative societarie finalizzate al risanamento dell'indebitamento dell'impresa notificante ed alla riduzione dell'esposizione debitoria con le banche.

L'operazione di recupero di redditività della società notificante avverrà tramite il conferimento dell'intera azienda da parte della società conferente Gruppo Messina S.p.a. (che controlla al 100% la società Ignazio Messina & C. S.p.a.), a favore della società conferitaria Marininvest S.r.l. (soggetta al controllo indiretto della holding MSC Mediterranean Shipping Company SA), che acquisirà la totalità del capitale sociale sia dell'impresa notificante che della società Ro-Ro Italia S.r.l. (anch'essa posseduta al 100% dal Gruppo Messina S.p.a.).

L'operazione notificata prevede un accordo che consentirà al Gruppo Messina S.p.a. e alla società Mediterranean Shipping Company SA, attraverso la controllata Marininvest s.r.l., di ridurre i costi per il trasporto marittimo nelle merci, settore in cui operano entrambe, salvaguardando le varie attività poste in essere ed i livelli occupazionali delle società contraenti.

L'istruttoria svolta ha rappresentato l'insussistenza di elementi per l'esercizio dei poteri speciali, in quanto l'operazione, rientrando nei normali avvicendamenti societari, non determina alcun pregiudizio agli interessi essenziali nei settori del trasporto marittimo e portuale.

Pertanto, con **delibera del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2019**, è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a.**

#### *Conclusione di un Accordo quadro di ospitalità tra Terna S.p.a. e Eolo S.p.a.*

La notifica della società Terna S.p.a. ha ad oggetto la conclusione di un Accordo quadro con la società Eolo S.p.a., relativo alla fornitura di un “servizio di ospitalità” su 500 dei complessivi 238.000 tralicci di cui Terna, in qualità di gestore di reti per la trasmissione di energia elettrica, ha la disponibilità in forza della concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico.

Tale concessione prevede, infatti, che Terna possa svolgere servizi per terzi, purché non risultino pregiudizievoli allo svolgimento dei servizi pubblici concessi. Pertanto, nell’ambito dello sviluppo del proprio business nel settore “non regolamentato”, Terna intende offrire ad Eolo l’accesso alla propria infrastruttura fisica, rendendo disponibili adeguati spazi allo scopo di sviluppare la propria rete di accesso radiomobile basata su tecnologia FWA (*Fixed Wireless Access*).

L’istruttoria condotta sulla notifica ha evidenziato che la realizzazione dell’operazione notificata non comporta elementi di grave pregiudizio per gli interessi nazionali nel settore dell’energia, pertanto si è ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

Con **delibera del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2019** è stato conseguentemente disposto il non esercizio dei poteri speciali.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 2.3 Procedura semplificata

Le notifiche relative ad operazioni infragrupo (circostanza che si verifica quando più società sono soggette, in virtù di un rapporto di controllo, alla direzione e coordinamento di un unico soggetto) sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali, così come previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, e dall'articolo 2, commi 1 e 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il d.P.C.M. 6 agosto 2014, che disciplina l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, prevede in tali casi l'adozione di una procedura semplificata, consistente in una dichiarazione, da parte del Presidente del Gruppo di coordinamento, attestante l'assenza di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per la sicurezza e il funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti.

#### **Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE** **(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

#### **HAMILTON SUNDSTRAND ITALIA S.r.l. e ROCKLAND HOLDING S.à.r.l.**

##### *Piano di riorganizzazione di Hamilton Sunstrand Italia S.r.l.*

Con informativa le società Hamilton Sundstrand Italia S.r.l. e Rockland Holdings S.à.r.l., appartenenti al Gruppo United Technologies Corporation, hanno notificato il piano di riorganizzazione della parte italiana del predetto Gruppo.

L'operazione notificata si inserisce nell'ambito del piano di riorganizzazione internazionale dell'intero Gruppo United Technologies Corporation, la cui capogruppo United Technologies Corporation Inc. svolge attività su scala globale, inclusa l'Italia, principalmente in tre settori di business: aerospaziale e difesa, produzione di scale mobili e ascensori e forniture e impianti di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, sistemi di refrigerazione, per l'antincendio e la sicurezza. Il piano di riorganizzazione internazionale prevede lo *spin off* delle tre linee di business - difesa, elevatori e refrigerazione - in tre società quotate distinte, una delle quali si occuperà della parte "Difesa" e opererà in Italia tramite la controllata United Technologies Holdings Italy S.r.l.

Quest'ultima ha proceduto alla costituzione della Rockland Holding, alla quale, con l'operazione notificata, sarà trasferito il 100% del capitale sociale detenuto da Hamilton Sundstrand Italia S.r.l.; a seguito della riorganizzazione Rockland diventerà socio unico di Hamilton Sundstrand Italia.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data **23 aprile 2019** la procedura semplificata prevista dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **MICROTECNICA ITALIA S.r.l. e ROCKLAND HOLDING S.à.r.l.**

*Piano di riorganizzazione di Microtecnica Italia S.r.l.*

Le società Microtecnica Italia S.r.l. e Rockland Holdings S.à.r.l., appartenenti al Gruppo United Technologies Corporation, hanno congiuntamente notificato il piano di riorganizzazione di Microtecnica Italia S.r.l.

Tale piano si inserisce nell'ambito del più vasto piano di riorganizzazione internazionale dell'intero Gruppo United Technologies Corporation, il quale prevede lo *spin off* delle tre linee di business gestite - difesa, elevatori e refrigerazione - in tre società quotate distinte, una delle quali opererà in Italia tramite la controllata United Technologies Holdings Italy S.r.l.. Quest'ultima ha costituito la Rockland Holding alla quale, con l'operazione oggetto di notifica, sarà trasferito il 100% del capitale sociale detenuto da Microtecnica Italia S.r.l.

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data **23 aprile 2019** la procedura semplificata prevista dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **LEONARDO S.p.a.**

*Fusione per incorporazione di Sistemi Dinamici S.p.a. in Leonardo S.p.a.*

La notifica di Leonardo S.p.a. è relativa ad un'operazione di fusione per incorporazione della società Sistemi Dinamici S.p.a., proposta per ragioni di carattere economico-organizzativo ed inquadrata nel progetto di razionalizzazione strategico-societario, denominato "One Company", di alcuni asset rientranti nel *core business* 'Aerospazio, Difesa e Sicurezza' della società notificante.

Trattandosi di operazione infragruppo, non sono state individuate minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale e in data **4 luglio 2019** si è proceduto a chiudere il procedimento con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014, in quanto non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **GE AVIO S.r.l.**

*Fusione per incorporazione della Getti Speciali S.r.l. nella GE Avio S.r.l. con modifica dell'oggetto sociale della società incorporante*

L'informativa della società GE Avio S.r.l. ha ad oggetto l'operazione di fusione per incorporazione della società Getti Speciali S.r.l. nella società notificante.

L'operazione notificata fa parte del piano di razionalizzazione delle attività delle società controllate da GE Avio, con l'intenzione di proseguire direttamente le attività svolte dalla società Getti Speciali, il cui capitale sociale è già interamente detenuto dalla società incorporante GE Avio. La fusione ha quindi come scopo quello di sfruttare al meglio le sinergie create dall'integrazione delle attività e delle rispettive competenze delle due società.

Trattandosi di un'operazione infragruppo, che non reca nocumento alla tutela degli asset strategici in materia di difesa e sicurezza nazionale, è stata adottata in data **12 luglio 2019** la procedura semplificata prevista all'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.**

*Scissione parziale e proporzionale di CDP Equity e Fintecna S.p.a. in favore di CDP Industria S.p.a.*

La società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha notificato due operazioni aventi ad oggetto: 1) la scissione parziale proporzionale in favore di CDP Industria S.p.a. del 12,56% del capitale sociale di Saipem S.p.a., di titolarità di CDP Equity S.p.a.; 2) scissione parziale proporzionale in favore di CDP Industria S.p.a. del 71,64 % del capitale sociale di Fincantieri S.p.a., di titolarità di Fintecna S.p.a. e di CDP Equity S.p.a..

All'esito delle scissioni, le partecipazioni detenute da Fintecna e CDP Equity in Fincantieri e Saipem vengono assegnate a CDP Industria, costituita al fine di gestire le partecipazioni del Gruppo CDP nel capitale sociale di società operanti nel settore industriale.

In assenza di minacce di grave pregiudizio per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, si è provveduto in data **8 agosto 2019** a chiudere il procedimento con l'adozione della procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l.**

*Fusione per incorporazione della società Harris Calorific S.r.l. nella società Lincoln Electric Italia S.r.l.*

La società Lincoln Electric Italia S.r.l. ha notificato la fusione per incorporazione della società Harris Calorific S.r.l. nella società notificante, che ne possiede il 100% del capitale sociale.

Poiché le società interessate dalla fusione fanno parte del medesimo gruppo societario, soggetto alla direzione e coordinamento della società Lincoln Electric Holdings Inc., l'operazione notificata si delinea come un'operazione infragruppo, che non incide sulle attività strategiche ed avente quale scopo principale quello di semplificare i processi amministrativi e contabili.

Pertanto, in mancanza di criticità, non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali e in data **19 settembre 2019** è stata adottata la procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **Settore ENERGIA TRASPORTI E COMUNICAZIONI** **(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

### **EI TOWERS S.p.a.**

*Delibera dell'Assemblea degli azionisti avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di 2i Towers Holding S.p.a. e 2i Towers S.p.a. in EI Towers S.p.a.*

La società EI Towers S.p.a. ha notificato le decisioni assunte in occasione della delibera dell'assemblea degli azionisti del 24 gennaio 2019, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di 2i Towers Holding S.p.a. e di 2i Towers S.p.a. in EI Towers S.p.a..

Dalle risultanze dell'istruttoria svolta è emerso che l'operazione notificata si delinea come un'operazione infragruppo e non incide sulle attività strategiche di EI Towers.

Pertanto, in mancanza di minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali dello Stato, si è provveduto in data **21 febbraio 2019** a chiudere il procedimento con l'adozione della procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.a. e COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.a.**

*Fusione per incorporazione della controllata CIR nella controllante COFIDE*

Le società CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.a. e COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.a. hanno congiuntamente notificato il progetto di fusione per incorporazione della controllata CIR nella controllante COFIDE.

La società COFIDE è una holding finanziaria italiana, controllata dalla Fratelli De Benedetti S.p.a. ed azionista di controllo della società CIR, a capo di uno dei principali gruppi industriali italiani attivo principalmente in tre aree di attività con la società SOGEFI e con la società GEDI; quest'ultima detiene il 30% del patrimonio azionario di Persidera S.p.a..

All'esito dell'istruttoria è emerso che l'operazione si delinea come un'operazione infragruppo, che non arreca pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità del servizio offerto.

Pertanto, in adozione della procedura semplificata prevista dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014 per le operazioni infragruppo, è stata disposta in data **5 aprile 2019** la chiusura del procedimento, con la custodia degli atti istruttori della notifica.

### **RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a. e RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.a.**

*Conferimento di un ramo d'azienda da Retelit a Retelit Digital Services e costituzione di una NewCo cui affidare le attività relative alla pubblica amministrazione*

Le società Reti Telematiche Italiane S.p.a. e Retelit Digital Services S.p.a. hanno congiuntamente notificato un'operazione di riorganizzazione del gruppo societario, finalizzata alla separazione dell'infrastruttura dalle attività relative al ramo servizi.

Poiché l'operazione societaria notificata si delinea come un'operazione infragruppo, che non incide sulla tutela diretta di asset strategici, è stata disposta in data **26 giugno 2019** la chiusura del procedimento mediante l'adozione della procedura semplificata, prevista dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **SCP EPC UK Limited**

*Riorganizzazione societaria del gruppo a cui SCP appartiene, avente ad oggetto la costituzione di due società di diritto inglese "TopCo" e "FinCo"*

La società SCP EPC UK Limited, di diritto inglese, ha comunicato l'avvio degli adempimenti necessari alla riorganizzazione societaria del gruppo a cui appartiene la società

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

notificante, attraverso la costituzione di due società di diritto inglese, rispettivamente “TopCo” e “FinCo”, in cui TopCo è interamente detenuta dai Fondi SCP II EPC LP e SCP II PV EPC LP e FinCo è interamente detenuta da TopCo.

La società SCP EPC UK Limited detiene inoltre il 49% del capitale sociale della società di diritto italiano Eolo S.p.a. e il restante 51% è posseduto dalla società Cometa S.p.a.; l’operazione notificata tuttavia non comporterà alcun impatto sull’operatività di Eolo né sulla sua struttura societaria, in quanto la riorganizzazione notificata non prevede alcuna variazione della titolarità del suo capitale sociale.

Trattandosi di operazione infragruppo, che non incide sulla tutela diretta di asset strategici e non comporta minacce di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data **4 luglio 2019** la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **ENTER S.r.l., LEVEL IP S.r.l. e IRIDEOS S.p.a.**

*Fusione per incorporazione delle società Level Ip S.r.l. ed Enter S.r.l. in Irideos S.p.a.*

Le società Enter S.r.l., Level IP S.r.l. e Irideos S.p.a. hanno congiuntamente notificato l’operazione di fusione per incorporazione delle società Level ed Enter in Irideos.

Tale operazione si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione, avente ad oggetto l’internalizzazione delle attività di Enter e di Level in Irideos. L’obiettivo della fusione è infatti quello di procedere alla riorganizzazione delle attività facenti capo alle società notificanti, mediante una razionalizzazione della struttura societaria ed amministrativa delle stesse.

Trattandosi di un’operazione infragruppo, non è stata rilevata alcuna minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali nel settore delle comunicazioni; il relativo procedimento è stato quindi concluso in data **15 luglio 2019** con l’adozione della procedura semplificata, prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014, non essendo stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.

### **VOLTRI TERMINAL EUROPA S.p.a.**

*Scissione parziale proporzionale della partecipazione detenuta in Vecon S.p.a. in favore della società di nuova costituzione PSA Venice S.p.a.*

La società Voltri Terminal Europa S.p.a. ha notificato un’operazione di riassetto

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

societario infragruppo avente ad oggetto la scissione parziale proporzionale della partecipazione detenuta in Vecon S.p.a. in favore della società di nuova costituzione PSA Venice S.p.a..

Lo scopo dell'operazione notificata è quello di consentire una più netta separazione della gestione del terminal portuale di Venezia (gestito da Vecon) rispetto al terminal portuale di Genova (gestito da VTE), consentendo altresì agli azionisti un controllo diretto e distinto su ciascun terminal, nell'ottica di una possibile diversificazione delle strategie di investimento.

Trattandosi di operazione infragruppo e non sussistendo elementi di criticità associati all'operazione notificata, non sono stati ravvisati i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data **8 agosto 2019** la procedura semplificata prevista dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.**

*Trasferimento da CDP S.p.a. a CDP Equity S.p.a. di partecipazioni in Fondo Italiano di investimento SGR S.p.a., Invitalia Ventures SGR S.p.a., FSI SGR S.p.a., F2i SGR S.p.a. – Fondi Italiani per le infrastrutture e QuattroR Società di gestione del Risparmio S.p.a.*

La notifica della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP) ha riguardato l'operazione di trasferimento da CDP a CDP Equity S.p.a. di tutte le partecipazioni detenute dalla stessa in 5 società di gestione del risparmio: Fondo Italiano di investimento SGR S.p.a., Invitalia Ventures SGR S.p.a., FSI SGR S.p.a., F2i SGR S.p.a. – Fondi Italiani per le infrastrutture e QuattroR Società di gestione del Risparmio S.p.a..

Poiché l'istruttoria ha rilevato che l'operazione notificata si delinea come un'operazione infragruppo, in quanto CDP esercita il controllo diretto ed esclusivo sulla società assegnataria CDP Equity, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Con nota del **6 novembre 2019** si è quindi provveduto a chiudere il procedimento con l'adozione della procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **ACAMTEL S.r.l. E CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a.**

*Fusione per incorporazione della società Acamtel S.r.l. in Clouditalia S.p.a.*

L'informativa pervenuta congiuntamente dalle società Acamtel S.r.l. e Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a. ha ad oggetto l'operazione di fusione per incorporazione della società Acamtel S.r.l., interamente posseduta da Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a., in favore

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

di quest'ultima.

L'operazione notificata si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione avviato dalla società capogruppo Irideos S.p.a., che parte dall'internalizzazione delle attività di Acamtel in Clouditalia al fine di ottenere una semplificazione della struttura, in quanto le società notificanti operano nel medesimo settore e svolgono attività quasi interamente sovrapposte e integrabili.

Trattandosi di un'operazione infragruppo, con nota del **22 novembre 2019** si è provveduto a chiudere il procedimento con l'adozione della procedura semplificata, prevista dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

### **WIND TRE S.p.a.**

*Conferimento alla società CK Hutchison Networks Italia S.p.a. del ramo d'azienda concernente l'attività di gestione delle infrastrutture passive a servizio della propria rete di accesso mobile*

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato il progetto in base al quale la società notificante conferirà alla società CK Hutchison Networks Italia S.p.a. il ramo d'azienda concernente l'attività di gestione delle infrastrutture passive (pali, tralicci, recinzioni, batterie, sistemi elettrici e di condizionamento, cavidotti, ecc.) a servizio della propria rete di accesso mobile.

L'operazione è finalizzata a separare progressivamente la conduzione e la gestione delle infrastrutture passive dai servizi di telecomunicazioni, senza coinvolgere la c.d. "infrastruttura attiva" (ossia le frequenze, le antenne gli impianti di trasmissione e tutti gli impianti di telecomunicazione necessari all'esercizio delle attività di comunicazione elettronica), che rimarrà in capo alla società notificante.

L'istruttoria condotta sull'operazione notificata ha evidenziato che la stessa si delinea come un'operazione infragruppo, che non arreca pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, in quanto trattasi di un'operazione di riassetto organizzativo del gruppo.

In data **4 febbraio 2020** è stata quindi adottata la procedura semplificata prevista dall'articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **2.4 Operazioni escluse dalla normativa sui poteri speciali**

Nell'arco temporale di riferimento, alcune imprese hanno notificato, in via meramente prudenziale, operazioni societarie che non rientrano nell'ambito di applicabilità del decreto-legge 15 marzo 2012 n.21. In tali casi, è stato comunicato ai soggetti interessati che l'operazione notificata non è stata considerata rientrante nell'alveo della normativa sui poteri speciali.

Si evidenzia che, pur rientrando nella disciplina sui poteri speciali, anche le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 sono state considerate non rientranti nell'ambito di applicabilità della normativa *Golden Power*. Infatti, non risultando ancora adottati i relativi regolamenti deputati ad individuare le infrastrutture critiche ed i settori ad alta tecnologia, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, la norma in questione non è risultata ancora applicabile.

#### **Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE** **(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

#### **CONNECT BIDCO LIMITED**

*Acquisto dell'intero capitale di INMARSAT plc.*

La notifica inviata dalla società Connect BidCo Limited ha ad oggetto l'operazione relativa all'acquisizione dell'intero capitale sociale di Inmarsat plc, società di diritto inglese attiva nel settore dei servizi di comunicazione mobile bidirezionale via satellite. Tale operazione rappresenta una mera opportunità di investimento che non avrà alcun impatto sostanziale sulle attività della Inmarsat.

Alla luce delle valutazioni istruttorie operate è emerso che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità della normativa sui poteri speciali, in quanto la società Inmarsat plc, pur attiva nel settore delle comunicazioni satellitari, non opera in Italia nella produzione o assemblaggio di prodotti e servizi, né detiene attivi strategici nel settore della difesa e sicurezza nazionale.

Pertanto, con nota del **20 maggio 2019** è stato comunicato alla società notificante che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità del decreto-legge n. 21 del 2012.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **AERONAUTICAL SERVICES S.r.l.**

*Costituzione di una nuova società tra la Aeronautical Services S.r.l. e la PFW Aerospace GmbH per la fabbricazione di parti per velivoli in materiali compositi*

La società Aeronautical Services S.r.l. ha notificato la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 2019, con la quale è stato approvato un progetto di *joint venture* tra Aeronautical Services e PFW Aerospace GmbH, partecipata al 49% da Aeronautical Services e al 51% da PFW Aerospace, con lo scopo di progettare e fabbricare parti per velivoli in materiali compositi mediante l'utilizzo *del know how* sviluppato dalla società notificante.

Poiché Aeronautical Services non detiene alcun attivo strategico, trattandosi di una società che opera prevalentemente nel settore dei velivoli civili, non sono stati ravvisati pregiudizi per la difesa e la sicurezza nazionale.

L'operazione notificata è stata quindi considerata esclusa dalla disciplina dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; con nota del **26 luglio 2019** è stato comunicato tale esito alla società notificante.

### **FERRETTI S.p.a.**

*Quotazione presso la Borsa italiana di una parte minoritaria delle azioni rappresentative del capitale sociale, mediante riduzione proporzionale delle quote dagli attuali azionisti*

La società Ferretti S.p.a. ha notificato il progetto di quotazione presso il Mercato telematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., relativo ad una quota minoritaria del capitale sociale compresa fra il 25 e il 35% delle azioni.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un più ampio progetto di crescita industriale di Ferretti e, trattandosi di un'operazione unicamente finanziaria, non prevede alcun trasferimento di tecnologie ad essa collegato.

L'istruttoria svolta sull'operazione oggetto di notifica ha rilevato che la negoziazione sul mercato azionario regolamentato non è di per sé un'attività rientrante nelle fattispecie assoggettate alla disciplina del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Tuttavia, in considerazione della rilevanza strategica delle attività svolte dalla società notificante e della possibile variazione della *governance* che l'operazione notificata potrebbe determinare, è stato comunicato alla società Ferretti, con nota del **6 agosto 2019**, di informare il Governo relativamente alle azioni che successivamente porrà in essere, invitandola ad inviare una nuova informativa ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, quando risulteranno integrati i presupposti di legge.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **ALINGHI 3 s.a.s. e 3i INVESTMENTS Plc.**

*Acquisizione da parte di Alinghi 3 s.a.s. dell'intero capitale sociale e dei diritti di voto di Evernex Group s.a.s.*

Le società Alinghi 3 s.a.s. e 3i Investments Plc. hanno notificato l'operazione che ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di Alinghi 3 s.a.s., dell'intero capitale sociale e dei diritti di voto di Evernex Group s.a.s., di proprietà di CETP III CVF Holding (appartenente al gruppo Carlyle).

Poiché nessuna delle società coinvolte nell'operazione detiene attivi strategici, non sono stati ravvisati profili di pregiudizio alla difesa e alla sicurezza nazionale.

Con nota del **9 agosto 2019** è stato comunicato alle società notificanti che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

### **RIBBON COMMUNICATIONS ISRAEL LTD.**

*Acquisizione del 100% del capitale sociale di ECI Telecom Group Ltd.*

La società Ribbon Communications Israel Ltd. ha notificato l'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di ECI Telecom Group Ltd., società facente parte del gruppo ECI Telecom, attivo nella fornitura di soluzioni di rete per *service provider, utilities e data center/cloud*. Il predetto gruppo comprende una sola società controllata avente sede in Italia, la società ECI Telecom Italy S.r.l., la quale è attualmente sottoposta a procedura fallimentare.

Al fine di ottenere ulteriori chiarimenti, è stata inviata una nota alla società notificante, con la quale è stato chiesto di fornire l'elenco e la descrizione degli eventuali attivi strategici facenti capo alla società ECI Telecom Italy S.r.l.; inoltre, con riferimento alla citata procedura fallimentare, si è chiesto di trasmettere copia dell'inventario dei beni oggetto della procedura.

La società Ribbon Communications Israel Ltd. ha fornito in tempo utile le integrazioni richieste, inviando il rapporto riepilogativo dal quale si evince che l'attivo fallimentare da realizzare è costituito unicamente da crediti verso terzi vantati dalla società ECI Telecom Italy S.r.l.. Pertanto, è stato ritenuto che l'operazione prospettata non rientrasse nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in quanto la citata società ECI Telecom Group Ltd. non detiene alcun attivo strategico, svolgendo solo attività di rivendita di connettività.

Con **nota del 17 gennaio 2020** è stato comunicato il suddetto esito alla società notificante.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **SURVITEC ACQUISITION COMPANY Ltd.**

#### *Acquisizione delle proprie azioni da parte di una NewCo di proprietà dei creditori*

La notifica della società Survitec Acquisition Company Ltd. ha ad oggetto la prospettata acquisizione delle proprie azioni da parte di una costituenda NewCo, di proprietà di alcuni creditori della società notificante. L'operazione notificata è parte integrante del piano di ristrutturazione finanziaria del Gruppo Survitec e ha quale obiettivo il mantenimento delle attività svolte dal Gruppo, che in Italia ha un limitato giro d'affari, e migliorarne la posizione finanziaria.

In base agli esiti dell'istruttoria, è stato determinato che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in quanto le attività delle filiali del Gruppo Survitec presenti in Italia sono limitate alla produzione e alla vendita di manufatti non inclusi nella lista degli attivi strategici indicati dal d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108.

L'esito della valutazione è stato comunicato alla società notificante con nota del **17 gennaio 2020**.

### **Settore ENERGIA TRASPORTI E COMUNICAZIONI** **(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

### **KPS CAPITAL PARTNERS LP**

#### *Acquisto del gruppo Howden da parte della società Colfax Corporation*

L'informativa inviata dalla società KPS Capital Partners LP ha ad oggetto l'operazione di acquisto del gruppo Howden da parte della società Colfax Corporation. Howden progetta e produce ventilatori e compressori per il settore industriale, minerario, petrolifero ed energetico; opera in Italia nella vendita di prodotti per la saldatura.

All'esito dell'istruttoria è stato evidenziato che l'operazione non è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi della normativa vigente, in quanto le attività oggetto dell'acquisizione non rientrano negli attivi considerati di importanza strategica.

Con nota del **12 giugno 2019** è stato quindi comunicato alla società notificante che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità del decreto-legge n. 21 del 2012.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **FSIA Investimenti S.r.l. e CDP Equity S.p.a.**

*Acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di SIA S.p.a. da parte di CDP Equity S.p.a. e di FSIA Investimenti S.r.l.*

Le società FSIA Investimenti S.r.l. e CDP Equity S.p.a. hanno congiuntamente notificato due operazioni collegate: la prima relativa all'acquisizione, da parte di CDP Equity, delle partecipazioni al capitale sociale di SIA S.p.a., la seconda relativa all'acquisizione, da parte di FSIA Investimenti, delle partecipazioni al capitale sociale di SIA.

L'operazione è diretta ad incrementare la partecipazione di CDP Equity in SIA S.p.a., società di particolare rilievo per il perseguimento dei propri obiettivi statutari. Parimenti, la società SIA intende rafforzare la propria leadership tecnologica nel settore in cui opera, al fine di consolidare il proprio ruolo in Europa.

In base agli esiti dell'istruttoria, l'operazione prospettata non è apparsa allo stato rientrante nell'ambito di applicabilità della normativa sui poteri speciali, in quanto, al momento della notifica, non sono stati adottati i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, che prevede l'individuazione dei settori ad alta tecnologia e delle infrastrutture critiche ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Con nota del **25 giugno 2019** è stato quindi comunicato l'esito della valutazione alle società notificanti.

### **COMMScope CONNECTIVITY ITALY S.r.l. e CS HUNGARY LLC**

*Conferimento della partecipazione del 99,48% di CommScope Italy S.r.l., detenuta da CommScope Hungary LLC in favore di Commscope Connectivity Italy S.r.l.*

L'informativa trasmessa dalle società CommScope Connectivity Italy S.r.l. e CS Hungary LLC ha ad oggetto il trasferimento della quota del 99,48% di CommScope Italy S.r.l., attualmente detenuta da CS Hungary, alla società CommScope Connectivity Italy.

Tutte le parti dell'operazione notificata fanno parte del Gruppo CommScope Inc., multinazionale statunitense che fornisce infrastrutture di rete; l'operazione oggetto di notifica ha pertanto lo scopo di rafforzare e semplificare la struttura societaria del Gruppo CommScope Inc. in Italia, tramite il consolidamento delle due controllate italiane in un unico ente societario che si occuperà delle attività di distribuzione di prodotti e soluzioni per reti di telecomunicazione.

Poiché l'operazione in argomento non è risultata afferente al settore degli attivi strategici delle telecomunicazioni, in quanto in quanto la società CommScope Italy opera nel campo della distribuzione e vendita di apparati, è stato comunicato alle società notificanti, in

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

data **5 luglio 2019**, che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

### **GIG CAPITAL Inc., ESSE EFFE S.p.a. e MAYA INVESTMENTS LIMITED UK**

*Acquisizione, da parte di GiG Capital Inc., dell'intero capitale sociale di Kaleyra S.p.a.*

Le società Gig Capital Inc., Esse Effe S.p.a. e Maya Investments Limited UK hanno congiuntamente notificato l'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Kaleyra S.p.a., azienda che svolge attività di messaggistica aziendale via SMS.

L'operazione è funzionale alla realizzazione di un progetto finanziario di integrazione tra GiG Capital Inc. e Kaleyra S.p.a., all'esito del quale il capitale sociale di quest'ultima sarà posseduto interamente da GiG capital Inc..

A seguito degli approfondimenti istruttori, è emerso che l'operazione, oltre a non comportare alcun mutamento della titolarità dell'autorizzazione della società Kaleyra, non rientra nell'alveo della normativa sui poteri speciali, in quanto la società oggetto di acquisizione non detiene alcun attivo strategico.

Con nota del **5 luglio 2019** è stato quindi comunicato alle società notificanti che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

### **ENAV S.p.a.**

*Acquisizione del ramo d'azienda inerente la Divisione Air Navigation di IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a.*

L'operazione notificata da ENAV S.p.a. ha ad oggetto l'acquisizione della Divisione Aeronavigazione, ramo d'azienda di IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a..

La società notificante ha presentato una precedente informativa avente il medesimo oggetto ma, poiché la documentazione trasmessa è risultata carente, la stessa è stata invitata a produrre una nuova notifica completa degli elementi necessari alla sua valutazione (cfr. pag. 67 della Relazione).

La nuova informativa ha approfondito la tipologia di prodotti, servizi ed attività che saranno oggetto di trasferimento da IDS a ENAV, consistenti essenzialmente in software per migliorare le attività di controllo di volo

L'istruttoria ha rilevato che tali software non rientrano tra gli asset strategici disciplinati dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; pertanto, con nota del **5 luglio 2019** è

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

stato comunicato alla società ENAV che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità della normativa sui poteri speciali.

### **RETELIT S.p.a.**

*Accordo di partnership commerciale con LPTIC International Ltd avente ad oggetto la costituzione di una joint venture denominata "Retelit Med S.r.l."*

La società Retelit S.p.a. ha notificato l'operazione di sottoscrizione di un accordo di *partnership* con LPTIC International Ltd., avente ad oggetto la costituzione da parte di Retelit e di LPTIC di una società di diritto italiano denominata Retelit Med S.r.l.

La società di nuova costituzione ha come obiettivo quello di sviluppare sinergie ed attività commerciali e prestare servizi nel settore dell'ICT, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo; il capitale sociale sarà detenuto in modo paritario da Retelit S.p.a. e LPTIC.

Gli accertamenti istruttori hanno evidenziato che non sussistono profili di criticità in merito all'operazione notificata, la quale non comporta alcuna modifica nella titolarità e nel controllo degli attivi strategici rilevanti ai sensi della normativa sui poteri speciali.

Non ravvisandosi, pertanto, alcun pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, l'operazione è stata considerata non rientrante nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

L'esito della valutazione è stato comunicato alla società notificante con nota del **6 agosto 2019**.

### **WUXI XICHANWEIXIN SEMICONDUCTOR ltd. e LFOUNDRY S.r.l.**

*Acquisizione da parte di WUXI del 100% delle quote della società LFoundry*

Le società Wuxi Xichanweixin Semiconductor ltd. e LFoundry S.r.l. hanno notificato l'operazione relativa all'acquisizione da parte di Wuxi del 100% delle quote della società LFoundry. Quest'ultima è detenuta per il 70% dalla società di diritto cinese SMIC Hong Kong International ltd. e per il restante 30% in quote paritarie dalle società ISAR Valley Capital Holding GmbH, di diritto tedesco, e Marsica Innovation S.p.a., di diritto italiano.

Con l'operazione notificata la società acquirente intende usare le capacità tecnologiche della società acquisita per continuare l'attività di sviluppo e produzione di dispositivi semiconduttori e di altri circuiti integrati, prospettando di aumentare ed espandere il business della società target.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

In considerazione della tipologia di prodotti realizzati e commercializzati, che non presentano particolari specificità tecniche, nonché della sostanziale invariabilità del controllo societario, si è ritenuto che l'operazione notificata non fosse soggetta all'obbligo di notifica ai sensi della normativa sui poteri speciali, in quanto le attività oggetto di acquisizione non rientrano tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia.

Con nota del **4 settembre 2019** l'esito dell'istruttoria è stato comunicato alle società notificanti.

### **SNAM S.p.a.**

*Riqualficazione del rapporto partecipativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. come controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nr. 2 del Codice Civile e dell'art.93 del d.lgs. 58/1998 (TUF)*

L'informativa inviata dalla società Snam S.p.a. ha ad oggetto la decisione, deliberata dal Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (detentrici tramite la propria controllata CDP Reti S.p.a. del 31,038% del capitale sociale di Snam), di riqualficare il proprio rapporto partecipativo nella società notificante come controllo di fatto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nr. 2 del Codice Civile e dell'art.93 del d.lgs. 58/1998 (TUF).

L'istruttoria svolta sulla documentazione inviata dall'impresa notificante ha evidenziato che la configurazione di un controllo di fatto di CDP su Snam non comporta alcuna modifica nel rapporto partecipativo di CDP Reti, nella titolarità e disponibilità degli attivi strategici detenuti dalla società notificante nonché nell'attività di direzione e coordinamento di CDP su Snam, che, di fatto, non viene esercitata.

Con nota del **4 settembre 2019** è stato quindi comunicato alla società Snam che la riqualficazione del rapporto di controllo di fatto di CDP, attraverso CDP Reti, non ha rilievo ai fini della notifica ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, non configurandosi le ipotesi previste dallo stesso articolo di modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione.

### **ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION e AI CONVOY BIDCO LIMITED**

*Acquisizione di Cobham plc da parte di fondi d'investimento gestiti da Advent International Corporation*

Le società Advent International Corporation e AI Convoy Bidco Limited hanno congiuntamente notificato l'operazione di acquisizione della società Cobham plc. Tale acquisizione sarà effettuata da parte di fondi di investimento gestiti dalla Advent International Corporation, che utilizzerà per lo scopo la società AI Convoy Bidco Limited, appositamente costituita per questo fine.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

L'istruttoria condotta ha evidenziato che l'operazione notificata non incide sugli asset strategici della difesa, trattandosi di società non presenti sul territorio nazionale, né iscritte al registro nazionale delle imprese e né controllate dal Ministero della difesa.

Con nota del **4 settembre 2019** è stato quindi comunicato alle società notificanti che l'operazione prospettata non rientra nell'ambito di applicabilità del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

### **VODAFONE AUTOMOTIVE S.p.a.**

*Cessione di un ramo d'azienda da parte di Vodafone Automotive S.p.a. in favore della società Continental Teves AG & Co.oHG*

La notifica di Vodafone Automotive S.p.a. è relativa alla cessione del ramo d'azienda relativo al design, alla progettazione ed allo sviluppo dei sensori ultrasonici di parcheggio "Gen3 Technology", alla società tedesca Continental Teves AG & Co.oHG.

L'obiettivo della cessione è quello di consentire a Continental, in qualità di fornitore del mercato automobilistico, di avere accesso diretto alla tecnologia ultrasonica dei sensori e di sviluppare una piattaforma completa di parcheggio, offrendo così funzioni di manovra a bassa velocità basate sulla messa a punto di sensori ad alta performance.

Poiché, al momento della notifica, non sono stati adottati i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, che prevedono l'individuazione delle infrastrutture critiche e dei settori ad alta tecnologia ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'operazione notificata non è risultata rientrante nell'ambito di applicabilità della normativa sui poteri speciali.

Con nota del **19 settembre 2019** è stato comunicato l'esito della valutazione alla società notificante.

### **RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a.**

*Operazione di atterraggio in Liguria di quattro cavi sottomarini tramite la società controllata Retelit Digital Services S.p.a.*

La società Reti Telematiche Italiane S.p.a. (Retelit) ha inviato un'informativa con la quale ha comunicato l'intenzione di partecipare a 3 progetti relativi alla posa in Liguria di cavi sottomarini, nell'ambito dei quali Retelit, tramite la propria controllata Retelit Digital Services S.p.a., intende svolgere attività di *landing e backhauling*.

Retelit S.p.a. ha inoltre rappresentato che i progetti sono ancora in fase preliminare e,

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

qualora si raggiunga l'accordo con le corrispondenti società promotrici (Facebook Inc., Vodafone e Sipartech S.a.s.) la successiva realizzazione richiederà ulteriori due o tre anni.

Poiché l'operazione prospettata è apparsa, a seguito dell'istruttoria svolta, a carattere meramente preparatorio, non è stata considerata rientrante nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

Con nota del **2 dicembre 2019** è stato comunicato tale esito alla società notificante.

### AMUNDI SGR

*Variazione in diminuzione della partecipazione rilevante detenuta da Amundi SGR in Avio S.p.a.*

La notifica inviata dalla società Amundi SGR ha ad oggetto la variazione in diminuzione della propria partecipazione detenuta nella società Avio S.p.a..

A seguito di tale operazione, la società notificante è arrivata a detenere una quota pari al 2,86% del capitale sociale con diritto di voto in Avio S.p.a.; tale partecipazione è peraltro detenuta per conto di alcuni fondi comuni di investimento, ciascuno dei quali costituisce un patrimonio autonomo e distinto da quello della società notificante.

Amundi SGR aveva già notificato in precedenza (vedi pag. 27 della Relazione 2018) l'acquisizione di una quota azionaria nella società Avio S.p.a.; in tale occasione, con delibera del 22 febbraio 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali, formulando tuttavia alcune raccomandazioni dirette a consentire una successiva valutazione dell'incidenza dell'utilizzo del diritto di voto ai fini della determinazione di una eventuale nuova minaccia di grave pregiudizio per la difesa e la sicurezza nazionale. Nello specifico, ad Amundi SGR è stato raccomandato di formalizzare una nuova notifica ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, qualora intendesse esercitare i diritti di voto connessi alla partecipazione detenuta in Avio s.p.a. con modalità tali da incidere sulla *governance* di quest'ultima.

L'analisi della documentazione inviata dalla società ha evidenziato la necessità di chiedere a soggetti terzi ulteriori supplementi istruttori.

A seguito degli approfondimenti svolti, l'operazione notificata non è risultata rientrante nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in quanto la variazione notificata, essendo in diminuzione, non supera la soglia di partecipazione del 3% prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Pertanto, con nota del **26 febbraio 2020** è stato comunicato l'esito della valutazione alla società notificante ed alla società Avio S.p.a., specificando altresì che qualsiasi variazione relativa all'esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione detenuta in Avio s.p.a., in grado di influire sulla gestione e direzione della stessa, dovrà essere comunicata a questa Presidenza.

PAGINA BIANCA

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 2.5 Notifiche incomplete o irregolari

In applicazione di quanto disposto dall' articolo 1, commi 4 e 5, e dall' articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 21 del 2012, il d.P.C.M. 6 agosto 2014, recante modalità e procedure per l'esercizio dei poteri speciali, prevede, all'articolo 5, comma 1, lett. g) che, in caso di notifica incompleta o irregolare, in quanto carente di alcuni elementi essenziali previsti dalla norma, il soggetto notificante venga informato tempestivamente di tale carenza. In questo caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali è interrotto e decorre dal ricevimento della nuova notifica completa.

#### **Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE** **(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

#### ***SELTA S.p.a.***

*Presentazione della proposta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e vendita a terzi di parte dell'azienda anche mediante procedura d'asta competitiva*

La società Selta S.p.a. ha comunicato l'avvenuta presentazione, presso il Tribunale di Milano, della proposta per l'ammissione della società alla procedura di "concordato preventivo con riserva", ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della c.d. 'legge fallimentare' (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.), e la vendita a terzi, anche mediante procedura d'asta competitiva, di parte dell'azienda ridimensionata e ristrutturata. La società notificante svolge attività nei settori dell'automazione e *smart grid* in ambito energia e trasporti, delle telecomunicazioni pubbliche e private, della comunicazione aziendale, smart working e Cybersecurity.

Dalla valutazione della documentazione prodotta, è emerso che non risultano elementi che consentano di formulare un definitivo parere circa l'operazione in oggetto.

Pertanto in data **14 gennaio 2019** è stato comunicato alla società che, in considerazione della rilevanza strategica delle attività tecnologiche svolte e in ragione della particolare riservatezza delle medesime, la stessa informi il Governo relativamente alle azioni che verranno poste in essere in merito alla vendita dell'azienda e, conseguentemente, effettui una nuova notifica ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, quando risulteranno integrati i presupposti di legge.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### MIRAI Holding S.p.a.

*Manifestazione di interesse all'acquisizione di partecipazione azionaria della società Arescosmo S.p.a.*

Con informativa la società MIRAI Holding S.p.a. ha manifestato la volontà di acquisire la partecipazione azionaria della società Arescosmo S.p.a., attualmente posta in amministrazione straordinaria.

La società notificante ha evidenziato la propria intenzione di contribuire alla stabilità ed allo sviluppo di Arescosmo, al fine di riacquistare ed ampliare il proprio ruolo di fornitore di prodotti e sistemi alle Forze Armate italiane.

Poiché l'informativa presentata da Mirai Holding è stata ritenuta incompleta in quanto carente dei contenuti essenziali, la società è stata invitata con nota del **19 giugno 2019** a ripresentare una nuova notifica, completa di ogni elemento necessario alla sua valutazione.

### MIRAI Holding S.p.a.

*Manifestazione di interesse all'acquisizione di partecipazione azionaria della società Arescosmo S.p.a.*

La società Mirai Holding S.p.a. ha notificato la volontà di acquisire la partecipazione azionaria di Arescosmo S.p.a., società che sviluppa prodotti e servizi nel campo della difesa e dello spazio, attualmente posta in amministrazione straordinaria dal Tribunale competente.

La società notificante ha già presentato una precedente informativa avente ad oggetto la medesima operazione ma, poiché la documentazione inviata è risultata carente, la stessa è stata invitata a produrre una nuova notifica completa degli elementi necessari alla sua valutazione (cfr. pag. 64 della relazione).

L'istruttoria svolta sulla nuova informativa ha tuttavia sottolineato la necessità di acquisire dalla società notificante, tramite audizione, ulteriori informazioni e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

A seguito di quanto emerso nel corso dell'audizione, si è ritenuto che, allo stato, non ci si trovi ancora in presenza di un'operazione per la quale sussista un obbligo giuridico di notifica, in quanto la questione è pendente e subordinata alla decisione dell'autorità giudiziaria competente, che dovrà esprimersi circa l'omologa del concordato.

Con nota del **12 luglio 2019** è stato quindi indicato alla società Mirai Holding di notificare nuovamente l'operazione solo all'esito delle decisioni dell'autorità giudiziaria, in quanto, mancando il requisito dell'attualità, la documentazione inoltrata non si configura come una notifica a termini di legge.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### Settore TECNOLOGIA 5G (articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012)

#### **FASTWEB S.p.a.**

*Accordo tra Fastweb S.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e core network necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella*

L'informativa della società Fastweb S.p.a. ha ad oggetto l'accordo tra la società notificante e Samsung Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati *software* relativi alle componenti radio e *core network* necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access (FWA) nelle città pilota di Bolzano e Biella.

L'istruttoria svolta ha evidenziato l'incompletezza della notifica, in quanto sono assenti gli elementi tecnici e funzionali idonei a valutare l'informativa trasmessa.

Con nota del **31 maggio 2019** la società notificante è stata quindi invitata a trasmettere una nuova notifica, completa degli elementi essenziali per la sua valutazione.

#### **VODAFONE S.p.a.**

*Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G*

La società Vodafone ha inviato un'informativa relativa ad accordi contrattuali aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari per la realizzazione della rete 5G, in particolare per la fornitura di hardware e software per la realizzazione e gestione dei soli apparati di accesso radio, riguardante le tecnologie 2G, 3G, 4G e 5G, e non la rete *core*.

L'istruttoria compiuta ha evidenziato che la notifica appare carente di elementi informativi indispensabili al fine di procedere alla valutazione della stessa. In particolare, la comunicazione non contiene la copia degli accordi contrattuali sottoscritti con la società Huawei International PTE Ltd e con la società Juniper Networks Ltd., né sono state fornite le specifiche tecniche degli apparati e la descrizione delle architetture funzionali e dei software di gestione, oggetto degli accordi di fornitura.

Pertanto, la società è stata invitata con nota del **6 giugno 2019** a produrre una nuova notifica, completa degli elementi necessari alla sua valutazione.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **TIM S.p.a.**

#### *Lancio del servizio 5G nelle città di Roma e Torino*

La società TIM S.p.a. ha notificato il lancio del servizio 5G nelle città di Roma e Torino, prevedendo, nella fase iniziale, l'attivazione di circa 20 nodi nelle aree centrali delle città interessate e fornendo alcune indicazioni sulla tipologia di terminali commercializzati per l'offerta del servizio.

L'istruttoria condotta ha rilevato l'incompletezza della notifica, in particolare riguardo alle specifiche tecniche degli apparati (di rete e terminali) e alla descrizione delle architetture funzionali e dei *software* di gestione, oggetto degli accordi contrattuali in corso di esecuzione, sulla base dei quali la società notificante si approvvigiona di beni e servizi necessari per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete 5G.

Con nota del **28 giugno 2019** la società TIM è stata quindi invitata a perfezionare la notifica, specificando altresì che il termine per l'esercizio dei poteri speciali sarebbe iniziato a decorrere dal ricevimento della nuova notifica completa.

### **Settore ENERGIA TRASPORTI E COMUNICAZIONI** ***(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)***

### **TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a.**

#### *Accordo quadro di housing tra Terna S.p.a. e Open Fiber S.p.a.*

La notifica della società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a. ha ad oggetto l'operazione relativa all'accordo quadro di *housing* tra la società notificante e Open Fiber S.p.a.. Quest'ultima, titolare di alcune concessioni rilasciate da Infratel Italia S.p.a. per la costruzione e gestione di infrastrutture passive a banda ultra larga di proprietà pubblica nelle c.d. aree bianche, ha chiesto alla società Terna di poter utilizzare una porzione delle infrastrutture di sua proprietà, al fine di poter installare i propri apparati di telecomunicazione.

Poiché l'informativa inviata è risultata essere incompleta ed irregolare, in quanto mancante della documentazione essenziale prevista dalla norma (oltre ad una copia dell'accordo quadro di *housing*), è stato comunicato in data **24 aprile 2019** alla società Terna la necessità di proporre una nuova notifica, secondo le modalità prescritte dalla norma.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **ENAV S.p.a.**

*Acquisizione del ramo d'azienda inerente la divisione Air Navigation di IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a.*

La società Enav S.p.a. ha inviato una informativa concernente l'operazione di acquisizione della Divisione Aeronavigazione, ramo d'azienda di IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a.. Tale operazione prevede, in una prima fase, la costituzione di una Newco da parte di IDS, nella quale conferire la Divisione Aeronavigazione, e il successivo acquisto, da parte di ENAV, del 100% del capitale sociale della Newco.

Poiché la documentazione inviata non è risultata sufficiente per l'individuazione e la valutazione degli attivi strategici oggetto di acquisizione, la società notificante è stata invitata con nota del **6 giugno 2019** a produrre una nuova notifica completa di dettagliati elementi informativi, che consentano di comprendere la tipologia di prodotti, servizi e attività oggetto di trasferimento da IDS ad Enav.

### **RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a.**

*Acquisto del capitale sociale della società Partner Associates S.p.a. da parte di Retelit Digital Services S.p.a.*

L'informativa presentata dalla società Retelit - Reti Telematiche Italiane S.p.a. ha ad oggetto l'operazione in forza della quale la società Retelit Digital Services S.p.a., interamente posseduta da Retelit S.p.a., intende acquistare il capitale sociale della società Partner Associates S.p.a., holding operativa nella produzione e commercializzazione di beni e servizi relativi alla *Information and Communications Technology*.

Poiché le società hanno unicamente stipulato un contratto preliminare, in quanto l'accordo definitivo di acquisto delle azioni verrà effettuato nel 2020, l'informativa non è risultata presentare le caratteristiche previste dalla norma e giudicata quindi incompleta.

In data **5 novembre 2019** è stato pertanto comunicato alla società Retelit che, qualora ritenesse esistenti i presupposti per una notifica, dovrà trasmetterla completa di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 2.6 Altro: presa d'atto

Le società, a seguito di procedimenti già definiti, hanno in taluni casi inviato ulteriore documentazione relativa all'operazione già notificata.

Pertanto, In tale circostanza, è stato deciso di inviare ai soggetti notificanti una mera presa d'atto di quanto comunicato.

### **Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE** **(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012)**

#### **ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE FORNABAIO, BUGLIOSI & PARTNERS**

*Comunicazione relativa alla vendita di azioni detenute dall'Associazione Professionale in Defence Tech Holding S.p.a. a favore di PTS Group S.p.a.*

L'Associazione Professionale Fornabaio, Bugliosi & Partners ha comunicato la decisione di cedere tutte le azioni da essa detenute in Defence Tech Holding S.p.a., rappresentanti il 2,97% del capitale sociale, a favore della società PTS Group S.p.a., che già detiene il 5,18% del capitale sociale, arrivando pertanto a detenere, a seguito di tale operazione, una quota pari all'8,15% in Defence Tech. Il notificante ha inoltre evidenziato che la quota di maggioranza della società Defence Tech (57,03%), controllata da Comunimpresa s.r.l., non subirebbe variazioni.

La comunicazione è stata inviata dal notificante in ottemperanza alle disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 7 giugno 2018, con il quale sono stati esercitati i poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni, nei confronti della società Defence Tech Holding e delle sue controllate Donexit S.r.l. e FO.RA.MIL. S.r.l., in relazione all'operazione di acquisizione delle azioni costituenti l'intero capitale sociale della Next Ingegneria dei Sistemi s.p.a. (cfr. precedente Relazione).

Trattandosi di informativa su una cessione azionaria presentata dalla parte venditrice e non dalla parte acquirente (PTS Group S.p.a.), e non superando altresì la soglia del 10% prevista dalla norma per l'obbligo di notifica, con **nota del 20 dicembre 2019** è stato comunicato all'Associazione Professionale Fornabaio, Bugliosi & Partners la presa d'atto di quanto comunicato.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### Settore ENERGIA TRASPORTI E COMUNICAZIONI (articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)

#### **ELLIOTT INTERNATIONAL L.P., ELLIOTT ASSOCIATES L.P. e THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP**

*Informativa relativa all'aumento della partecipazione complessiva detenuta in Telecom Italia S.p.a.*

Le società Elliott International L.P., Elliott associates L.P. e The Liverpool Limited Partnership hanno congiuntamente comunicato l'incremento della partecipazione nel capitale ordinario di Telecom Italia S.p.a., passando dal 9,191% al 9,547%.

L'informativa è stata inviata in quanto, con delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018 (cfr. pag. 28 della precedente Relazione) è stato raccomandato alle società notificanti di comunicare ogni modifica intervenuta rispetto ai contenuti dell'operazione precedentemente notificata nel 2018.

Tuttavia, poiché l'aumento della partecipazione indicata non supera il limite del 10% previsto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, la comunicazione trasmessa dalle società non è stata trattata come notifica ai sensi della normativa sui poteri speciali.

#### **TIM S.p.a.**

*Fusione per incorporazione della società TI Trust Technology S.r.l. nella società Telsy S.p.a.*

La società TIM S.p.a. ha comunicato l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione della società TT Trust Technology S.r.l. nella società Telsy Elettronica e Telecomunicazioni S.p.a.. Entrambe le società sono controllate da TIM ed operano nei servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Con successiva informativa, la società TIM ha comunicato che l'operazione societaria in argomento è al momento sospesa, nelle more di una valutazione ancora in corso; ha tuttavia assicurato che l'assunzione di eventuali decisioni sarebbe stata prontamente notificata.

Nel prendere atto di quanto comunicato, con **nota del 20 dicembre 2019** è stato evidenziato alla società TIM che, qualora intenda in futuro procedere con la predetta operazione, dovrà notificarla completa di tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, attenendosi, sia dal punto di vista sostanziale che formale, a quanto previsto dalla normativa in materia di poteri speciali.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### **TELECOM ITALIA S.p.a., INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a., VODAFONE ITALIA S.p.a., VODAFONE EUROPE B.V. e VODAFONE TOWERS S.r.l.**

*Trasmissione degli atti esecutivi relativi all'operazione di fusione per incorporazione della società Vodafone Towers S.r.l. in Inwit S.p.a.*

Le società Telecom Italia S.p.a., Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit), Vodafone Italia S.p.a., Vodafone Europe B.V. e Vodafone Towers S.r.l. hanno trasmesso gli atti esecutivi relativi all'operazione di fusione per incorporazione della società Vodafone Towers in Inwit.

Scopo dell'operazione è quello di creare una *joint venture* societaria tra il gruppo Vodafone e Telecom, tesa alla gestione condivisa delle rispettive infrastrutture passive di rete mobile. All'esito della fusione, Telecom e Vodafone EU deterranno una partecipazione paritetica (37,513%) nel capitale sociale di Inwit.

La notifica è stata inviata dalle società in ottemperanza alle previsioni contenute nella delibera del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019 (cfr. pag. 40 della Relazione), ove si raccomanda alle società interessate di notificare i singoli atti, contratti o operazioni, ogni qualvolta ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 e secondo le modalità previste dalla citata normativa.

Ad esito dell'attività istruttoria, si è preso atto, con **nota del 20 dicembre 2019**, che la documentazione inviata dalle società notificanti, relativa a meri atti esecutivi di operazioni societarie avvenute successivamente alla delibera del 5 settembre 2019, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012.

Le Società notificanti, con note del 10 e del 27 dicembre 2019, hanno trasmesso ulteriori atti esecutivi relativi all'operazione di fusione, alle quali si è fornito il medesimo riscontro con nota del 29 gennaio 2020.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 3. Monitoraggio delle determinazioni assunte: i Comitati di monitoraggio

#### 3.1 Premessa

Al fine di garantire il rispetto del criterio di proporzionalità e ragionevolezza imposto dall'ordinamento europeo, il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, prevede che l'esercizio dei poteri speciali nei confronti di una società che detiene asset strategici possa esplicarsi nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, ogniqualevolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1) e ad assicurare la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2).

Nel recepire quanto previsto dalla fonte di rango primario, il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, che hanno definito le procedure per l'attivazione dei poteri speciali, rispettivamente, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, prevedono, all'articolo 1, comma 3, che nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di specifiche prescrizioni, il provvedimento debba indicare con puntualità i criteri e le modalità di monitoraggio delle stesse, nonché l'indicazione dell'Amministrazione competente a svolgere tale controllo.

In alcuni casi, la particolarità e la tecnicità della materia trattata ha reso necessario implementare tale funzione di monitoraggio, affidando la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte ad appositi Comitati.

I Comitati di monitoraggio svolgono in primis una funzione di analisi delle relazioni con le quali le Società a cui sono rivolte le prescrizioni comunicano le misure adottate ai fini del rispetto delle stesse. Quando lo ritengono opportuno, hanno altresì la facoltà di convocare in audizione le imprese, al fine di ottenere maggiori chiarimenti su alcuni aspetti che ritengono debbano essere approfonditi, mirati al corretto svolgimento della propria attività di controllo.

Tali Comitati, costituiti con apposito d.P.C.M., sono di norma coordinati da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e composti dai rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, integrati dalla presenza di un membro del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 3.2 I Comitati di monitoraggio TIM e Vivendi e Piaggio e PAC

I primi Comitati di monitoraggio sono stati istituiti a seguito dell'esercizio dei poteri speciali nei confronti delle società Vivendi SA e TIM S.p.a. (d.P.C.M. 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017) e nei confronti delle società Piaggio Aero S.p.a. e Pac Investment SA (d.P.C.M. 19 ottobre 2017).

In tali occasioni si è infatti ritenuto che il monitoraggio delle prescrizioni imposte in ordine alla *governance* societaria dovesse essere svolto collegialmente.

I Comitati hanno svolto la propria attività analizzando le relazioni semestrali e le comunicazioni inviate di volta in volta dalle citate società, verificandone l'aderenza alle prescrizioni imposte dai relativi provvedimenti di esercizio dei poteri speciali.

Quando necessario, hanno altresì relazionato al Gruppo di coordinamento sull'andamento e sugli esiti dell'attività di controllo svolta.

### 3.3 I Comitati di monitoraggio in materia di tecnologia 5G

A seguito della conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, che ha esteso l'esercizio dei poteri speciali alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, diverse Società operanti nel settore delle telecomunicazioni hanno proceduto ad effettuare notifiche ai sensi della normativa sul Golden Power. Le informative inviate hanno riguardato la sottoscrizione dei contratti e degli accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea.

Al fine di curare l'istruttoria delle predette notifiche ed in ragione della peculiarità della specifica materia trattata, è stato informalmente costituito un "tavolo tecnico" che ha affiancato il Gruppo di coordinamento durante le audizioni delle Società notificanti e ha altresì collaborato con l'Amministrazione competente nella fase istruttoria del procedimento e nell'individuazione delle prescrizioni adottate.

Al termine dell'istruttoria è stato deciso di esercitare, nei confronti di dette società, i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, al fine di ridurre a livelli accettabili il rischio relativo alle criticità associate all'utilizzo dei componenti oggetto di notifica secondo modalità che possono avere rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

L'estrema tecnicità della materia trattata e la necessità di individuare gli eventuali elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, ha reso indispensabile l'attivazione di un processo di monitoraggio, la cui gestione è stata affidata ad un apposito Comitato, istituito con d.P.C.M. del 30 settembre 2019 e i cui componenti sono stati designati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A differenza di quanto previsto per le società TIM e Vivendi, nonché per le società Piaggio e PAC, il Comitato in materia di tecnologia a banda larga 5G è competente a verificare l'ottemperanza delle misure adottate ai fini del rispetto delle prescrizioni imposte nei confronti di tutte le società notificanti in materia di tecnologia 5G, anche successivamente alla data di costituzione del Comitato stesso.

Tale Comitato valuta altresì le determinazioni aziendali rilevanti relative alle prescrizioni imposte e può richiedere direttamente alle imprese ulteriori informazioni utili all'attività di monitoraggio.

Possono inoltre essere chiamati, a supporto dei lavori del Comitato ed al fine di potenziarne le capacità di analisi, altri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché di altre autorità o di soggetti pubblici competenti nella specifica materia.

Il citato Comitato è composto, in analogia con i Comitati costituiti precedentemente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in veste di coordinatore, coadiuvato dai rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e da un membro del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 4. Tabella riepilogativa delle notifiche trattate

| <b>ANNO 2019</b><br>(dal 1° gennaio al 31 dicembre)   |  |
|---|--|
| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>   |
| <p><b>SELTA S.p.a.</b></p> <p>Presentazione della proposta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e vendita a terzi di parte dell'azienda anche mediante procedura d'asta competitiva</p>   | <p>Richiesta nuova e aggiornata notifica, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – Nota del 14 gennaio 2019</p> |
| <p><b>ENAV S.p.a. e LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione, da parte di Leonardo S.p.a., di una licenza d'uso ad una società veicolo costituita da quest'ultima con Telespazio S.p.a. e IDS – Ingegneria dei Sistemi S.p.a., in relazione alla gara indetta da ENAV per lo sviluppo e l'erogazione dei servizi di "Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management" ("UTM")</p> | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2019</p>  |
| <p><b>ELLIOTT INTERNATIONAL L.P., ELLIOTT ASSOCIATES L.P. e THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP</b></p> <p>Informativa relativa all'aumento della partecipazione complessiva detenuta in Telecom Italia S.p.a.</p>  | <p>Presa d'atto di quanto comunicato – nota del 12 febbraio 2019</p>   |
| <p><b>EI TOWERS S.p.a.</b></p> <p>Delibera dell'Assemblea degli azionisti avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di 2I Towers Holding S.p.a. e 2I Towers S.p.a. in EI Towers S.p.a.</p>  | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 21 febbraio 2019</p>               |
| <p><b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.</b></p> <p>Operazione di acquisto di ulteriori partecipazioni nel capitale sociale di Telecom Italia S.p.a.</p>  | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019</p>  |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>  |
|---|---|
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione di licenze in favore della Marina Brasiliana, della Fondazione Ezute e di Selex do Brasil nell'ambito del programma "Corvette Tamandarè"</p>                         | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 20 marzo 2019</p>                                      |
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione di licenze in favore delle Forze Armate tedesche e di TLSV GmbH JV nell'ambito del programma di sviluppo del sistema tattico di difesa aerea del Governo tedesco</p> | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 20 marzo 2019</p>                                      |
| <p><b>CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.a. e COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.a.</b></p> <p>Fusione per incorporazione della controllata CIR nella controllante COFIDE</p>                                  | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 5 aprile 2019</p> |
| <p><b>FIRST STATE SP S.à.r.l. e UNIPER Global Commodities SE</b></p> <p>Acquisto dell'intera partecipazione detenuta da Uniper in OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.</p>   | <p>Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni – d.P.C.M. 18 aprile 2019</p>                    |
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione di licenza in favore dell'Agenzia Industrie difesa per la fornitura di munizioni alla Marina militare indiana</p>  | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 9 aprile 2019</p>                                      |
| <p><b>TERMINAL INVESTMENT LIMITED S.à.r.l.</b></p> <p>Acquisto della società Medcenter Container Terminal S.p.a.</p>  | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 9 aprile 2019</p>                                      |
| <p><b>HARRIS CORPORATION e L3 TECHNOLOGIES Inc.</b></p> <p>Fusione tra Leopard Merger sub Inc. e L3 Technologies Inc.</p>   | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni – Delibera del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019</p>                 |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>  |
|---|---|
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione di licenze in favore della Marina Brasiliana, della Fondazione Ezute e di Selex do Brasil nell'ambito del programma "Corvette Tamandarè"</p>                         | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 20 marzo 2019</p>                                      |
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione di licenze in favore delle Forze Armate tedesche e di TLSV GmbH JV nell'ambito del programma di sviluppo del sistema tattico di difesa aerea del Governo tedesco</p> | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 20 marzo 2019</p>                                      |
| <p><b>CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.a. e COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.a.</b></p> <p>Fusione per incorporazione della controllata CIR nella controllante COFIDE</p>                                  | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 5 aprile 2019</p> |
| <p><b>FIRST STATE SP S.à.r.l. e UNIPER Global Commodities SE</b></p> <p>Acquisto dell'intera partecipazione detenuta da Uniper in OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.</p>   | <p>Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni – d.P.C.M. 18 aprile 2019</p>                    |
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione di licenza in favore dell'Agenzia Industrie difesa per la fornitura di munizioni alla Marina militare indiana</p>  | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 9 aprile 2019</p>                                      |
| <p><b>TERMINAL INVESTMENT LIMITED S.à.r.l.</b></p> <p>Acquisto della società Medcenter Container Terminal S.p.a.</p>  | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 9 aprile 2019</p>                                      |
| <p><b>HARRIS CORPORATION e L3 TECHNOLOGIES Inc.</b></p> <p>Fusione tra Leopard Merger sub Inc. e L3 Technologies Inc.</p>   | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni – Delibera del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019</p>                 |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>   | <b>ESITO</b>  |
|--|---|
| <p><b>HAMILTON SUNDSTRAND ITALIA S.r.l. e ROCKLAND HOLDING S.à.r.l.</b></p> <p>Piano di riorganizzazione di Hamilton Sunstrand Italia S.r.l.</p>   | Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 23 aprile 2019         |
| <p><b>MICROTECNICA ITALIA S.r.l. e ROCKLAND HOLDING S.à.r.l.</b></p> <p>Piano di riorganizzazione di Microtecnica Italia S.r.l.</p>  | Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 23 aprile 2019         |
| <p><b>TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a.</b></p> <p>Accordo quadro di housing tra Terna S.p.a. e Open Fiber S.p.a.</p>  | Notifica incompleta ed irregolare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. g), del d.P.C.M. 6 agosto 2014 – nota del 24 aprile 2019 |
| <p><b>FINCANTIERI S.p.a. e AVES – Avio Engineering Solutions &amp; Service S.r.l.</b></p> <p>Acquisizione del 14% del capitale sociale di INSIS S.p.a. da parte di AVES S.r.l. e successivo investimento da parte di FINCANTIERI S.p.a. nel capitale sociale di INSIS S.p.a.</p> | Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 8 maggio 2019   |
| <p><b>TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a.</b></p> <p>Accordo quadro di housing tra Terna S.p.a. e Open Fiber S.p.a.</p>  | Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 20 maggio 2019  |
| <p><b>CONNECT BIDCO LIMITED</b></p> <p>Acquisto dell’intero capitale di INMARSAT plc.</p>  | Operazione non rientrante nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 20 maggio 2019 |
| <p><b>GALATA S.p.a. e ILIAD ITALIA S.p.a.</b></p> <p>Vendita di un ramo di azienda di Iliad Italia S.p.a. a Galata S.p.a.</p>  | Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019  |
| <p><b>FRONT RANGE TOPCO Inc.</b></p> <p>Acquisizione per mezzo di fusione nel Gruppo Zayo Holding di Front Range Bidco Inc.</p>  | Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019  |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>   |
|---|--|
| <p><b>KPS CAPITAL PARTNERS LP</b></p> <p>Acquisto del gruppo Howden da parte della società Colfax Corporation</p>   | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 12 giugno 2019</p> |
| <p><b>FASTWEB S.p.a.</b></p> <p>Accordo tra Fastweb S.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e core network necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella</p> | <p>Notifica incompleta ed irregolare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g), del d.P.C.M. 6 agosto 2014 – nota del 31 maggio 2019</p> |
| <p><b>FASTWEB S.p.a.</b></p> <p>Accordo tra Fastweb S.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e core network necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella</p> | <p>Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio – d.P.C.M. 26 giugno 2019</p>     |
| <p><b>VODAFONE S.p.a.</b></p> <p>Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G</p>  | <p>Notifica incompleta ed irregolare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g), del d.P.C.M. 6 agosto 2014 – nota del 6 giugno 2019</p>  |
| <p><b>ENAV S.p.a.</b></p> <p>Acquisizione del ramo d'azienda inerente la divisione Air Navigation di IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a.</p>  | <p>Notifica incompleta ed irregolare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g), del d.P.C.M. 6 agosto 2014 – nota del 6 giugno 2019</p>  |
| <p><b>FSIA Investimenti S.r.l. e CDP Equity S.p.a.</b></p> <p>Acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di SIA S.p.a. da parte di CDP Equity S.p.a. e di FSIA Investimenti S.r.l.</p>   | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 25 giugno 2019</p> |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>  |
|---|---|
| <p><b>F-BRASILE S.r.l.</b></p> <p>Acquisizione da parte di F-Brasile S.r.l. del 100% del capitale sociale di Forgital Italy S.p.a. e delle società partecipate</p>  | <p>Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni – d.P.C.M. 26 giugno 2019</p>                                    |
| <p><b>RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a. e RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.a.</b></p> <p>Conferimento di un ramo d'azienda da Retelit a Retelit Digital Services e costituzione di una NewCo cui affidare le attività relative alla pubblica amministrazione</p>   | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 26 giugno 2019</p>                |
| <p><b>MIRAI Holding S.p.a.</b></p> <p>Manifestazione di interesse all'acquisizione di partecipazione azionaria della società Arescosmo S.p.a.</p>   | <p>Notifica incompleta ed irregolare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g), del d.P.C.M. 6 agosto 2014 – nota del 19 giugno 2019</p>        |
| <p><b>F21 FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR S.p.a. e EI TOWERS S.p.a.</b></p> <p>Acquisizione tramite scissione di Persidera S.p.a., con assegnazione a società costituita per effetto della stessa scissione (NetCo) e contestuale acquisizione dell'intero capitale sociale della NetCo da parte di EI Towers S.p.a.</p> | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 1° luglio 2019</p>   |
| <p><b>COMMSCOPE CONNECTIVITY ITALY S.r.l. e CS HUNGARY LLC</b></p> <p>Conferimento della partecipazione del 99,48% di CommScope Italy S.r.l., detenuta da CommScope Hungary LLC in favore di Commscope Connectivity Italy S.r.l.</p>  | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 5 luglio 2019</p>         |
| <p><b>VODAFONE S.p.a.</b></p> <p>Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G</p>  | <p>Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio – d.P.C.M. 5 settembre 2019</p>          |
| <p><b>MIRAI Holding S.p.a.</b></p> <p>Manifestazione di interesse all'acquisizione di partecipazione azionaria della società Arescosmo S.p.a.</p>   | <p>Richiesta nuova e aggiornata notifica, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – Nota del 12 luglio 2019</p> |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>   |
|---|--|
| <p><b>FINCANTIERI S.p.a. e NAVAL GROUP S.A.</b></p> <p>Costituzione di una joint venture al fine di rafforzare le attività condotte da Fincantieri S.p.a. e Naval Group S.A. nei mercati navali</p> | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni<br/>– Delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2019</p>                          |
| <p><b>TIM S.p.a.</b></p> <p>Lancio del servizio 5G nelle città di Roma e Torino</p>   | <p>Notifica incompleta ed irregolare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g), del d.P.C.M. 6 agosto 2014<br/>– nota del 28 giugno 2019</p> |
| <p><b>GIG CAPITAL Inc., ESSE EFFE S.p.a. e MAYA INVESTMENTS LIMITED UK</b></p> <p>Acquisizione, da parte di GiG Capital Inc., dell'intero capitale sociale di Kaleyra S.p.a.</p>                    | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 5 luglio 2019</p>      |
| <p><b>ENAV S.p.a.</b></p> <p>Acquisizione del ramo d'azienda inerente la Divisione Air Navigation di IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a.</p>  | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 5 luglio 2019</p>      |
| <p><b>SCP EPC UK Limited</b></p> <p>Riorganizzazione societaria del gruppo a cui SCP appartiene, avente ad oggetto la costituzione di due società di diritto inglese "TopCo" e "FinCo"</p>          | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 4 luglio 2019</p>              |
| <p><b>WIND TRE S.p.a.</b></p> <p>Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G</p>      | <p>Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio – d.P.C.M. 5 settembre 2019</p>       |
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Fusione per incorporazione di Sistemi Dinamici S.p.a. in Leonardo S.p.a.</p>   | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 4 luglio 2019</p>              |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>   | <b>ESITO</b>   |
|--|--|
| <p><b>GE AVIO S.r.l.</b></p> <p>Fusione per incorporazione della Getti Speciali S.r.l. nella GE Avio S.r.l. con modifica dell'oggetto sociale della società incorporante</p>   | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 12 luglio 2019</p>         |
| <p><b>ENTER S.r.l., LEVEL IP S.r.l. e IRIDEOS S.p.a.</b></p> <p>Fusione per incorporazione delle società Level Ip S.r.l. ed Enter S.r.l. in Irideos S.p.a.</p>   | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 15 luglio 2019</p>         |
| <p><b>HITACHI LTD e ABB LTD.</b></p> <p>Acquisizione della divisione Reti Elettriche (Power Grids) di ABB da parte di Hitachi e cambio di controllo indiretto su ABB S.p.a.</p>  | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni – Delibera del Consiglio dei ministri 6 agosto 2019</p>                           |
| <p><b>AERONAUTICAL SERVICES S.r.l.</b></p> <p>Costituzione di una nuova società tra la Aeronautical Services S.r.l. e la PFW Aerospace GmbH per la fabbricazione di parti per velivoli in materiali compositi</p>  | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 26 luglio 2019</p> |
| <p><b>AERDORICA S.p.a.</b></p> <p>Operazione di ricapitalizzazione e di aumento di capitale con ingresso di un nuovo socio nella compagine societaria di Aerdorica S.p.a.</p>  | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2019</p>  |
| <p><b>RETELIT S.p.a.</b></p> <p>Accordo di partnership commerciale con LPTIC International Ltd avente ad oggetto la costituzione di una joint venture denominata “Retelit Med S.r.l.”</p>  | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 6 agosto 2019</p>  |
| <p><b>LINKEM S.p.a.</b></p> <p>Informativa relativa a contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga su tecnologia 5G e acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione</p> | <p>Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio – d.P.C.M. 5 settembre 2019</p>   |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>   | <b>ESITO</b>   |
|--|--|
| <p><b>TIM S.p.a.</b></p> <p>Informativa sugli accordi conclusi prima del 26 marzo 2019 inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G</p>   | <p>Esercizio dei poteri speciali – d.P.C.M. 5 settembre 2019 di imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio</p>           |
| <p><b>FERRETTI S.p.a.</b></p> <p>Quotazione presso la Borsa italiana di una parte minoritaria delle azioni rappresentative del capitale sociale, mediante riduzione proporzionale delle quote dagli attuali azionisti</p>                  | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 6 agosto 2019</p>    |
| <p><b>TELECOM ITALIA S.p.a., INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a., VODAFONE ITALIA S.p.a. e VODAFONE EUROPE B.V.</b></p> <p>Creazione di una joint venture tesa alla gestione condivisa delle infrastrutture passive di rete mobile</p> | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni – Delibera del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019</p>                          |
| <p><b>WUXI XICHANWEIXIN SEMICONDUCTOR ltd. e LFOUNDRY S.r.l.</b></p> <p>Acquisizione da parte di WUXI del 100% delle quote della società LFoundry</p>  | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 4 settembre 2019</p> |
| <p><b>FASTWEB S.p.a.</b></p> <p>Acquisto dalla società ZTE Corporation degli apparati relativi alle componenti radio per la realizzazione dell'ultima tratta della rete 5G FWA</p>   | <p>Esercizio dei poteri speciali – d.P.C.M. 5 settembre 2019 di imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio</p>           |
| <p><b>ALINGHI 3 s.a.s. e 3i INVESTMENTS Plc.</b></p> <p>Acquisizione da parte di Alinghi 3 s.a.s. dell'intero capitale sociale e dei diritti di voto di Evernex Group s.a.s.</p>   | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 9 agosto 2019</p>    |
| <p><b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.</b></p> <p>Scissione parziale e proporzionale di CDP Equity e Fintecna S.p.a. in favore di CDP Industria S.p.a.</p>   | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 8 agosto 2019</p>            |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>  |
|---|---|
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Trasferimento di know-how e concessione di una licenza d'uso di tecnologia in favore dello Shangai Aerospace Control Technology Institute (SACTI) nell'ambito del progetto "New Generation Star Tracker"</p> | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni<br/>– Delibera del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019</p>                       |
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione di licenze d'uso di diritti di proprietà intellettuale alle società Hensoldt Sensors GmbH ed INDRA Sistemas S.A. nell'ambito del programma denominato "Radar EFA MK1"</p>                        | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni<br/>– Delibera del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019</p>                       |
| <p><b>VOLTRI TERMINAL EUROPA S.p.a.</b></p> <p>Scissione parziale proporzionale della partecipazione detenuta in Vecon S.p.a. in favore della società di nuova costituzione PSA Venice S.p.a.</p>   | <p>Operazione infragrupo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 8 agosto 2019</p>              |
| <p><b>SNAM S.p.a.</b></p> <p>Riqualificazione del rapporto partecipativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. come controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nr. 2 del Codice Civile e dell'art.93 del d.lgs. 58/1998 (TUF)</p>     | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 4 settembre 2019</p>  |
| <p><b>ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION e AI CONVOY BIDCO LIMITED</b></p> <p>Acquisizione di Cobham plc da parte di fondi d'investimento gestiti da Advent International Corporation</p>   | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 4 settembre 2019</p>  |
| <p><b>LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l.</b></p> <p>Fusione per incorporazione della società Harris Calorific S.r.l. nella società Lincoln Electric Italia S.r.l.</p>   | <p>Operazione infragrupo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 19 settembre 2019</p>          |
| <p><b>VODAFONE AUTOMOTIVE S.p.a.</b></p> <p>Cessione di un ramo d'azienda da parte di Vodafone Automotive S.p.a. in favore della società Continental Teves AG &amp; Co. oHG</p>   | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 19 settembre 2019</p> |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>   |
|---|--|
| <p><b>WIND TRE S.p.a.</b></p> <p>Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G con le società ZTE Italia S.r.l. e ZTE Corporation</p> | <p>Esercizio dei poteri speciali – d.P.C.M. 10 ottobre 2019 di imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio</p>                  |
| <p><b>GO INTERNET S.p.a.</b></p> <p>Contratto di acquisto di n. 200 unità di "Ran Equipment" prodotti e forniti da ZTE Corporation</p>  | <p>Esercizio dei poteri speciali – d.P.C.M. 15 ottobre 2019 di imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio</p>                  |
| <p><b>SNAM S.p.a.</b></p> <p>Sottoscrizione di un contratto di acquisto del 49,07% del capitale sociale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. attualmente detenuto da Iren Mercato S.p.a.</p>  | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni – Delibera del Consiglio dei ministri 10 settembre 2019</p>                               |
| <p><b>FASTWEB S.p.a.</b></p> <p>Acquisto di 20 CPE (Customer Premise Equipment) con standard 3GPP Non Stand Alone forniti da Askey Computer Corporation</p>   | <p>Esercizio dei poteri speciali – d.P.C.M. 24 ottobre 2019 di imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio</p>                  |
| <p><b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI S.p.a. e PSA INVESTMENTS N.V.</b></p> <p>Costituzione della società "MergeCo" tra Gruppo Investimenti Portuali S.p.a. e PSA Investments N.V.</p>   | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni – Delibera del Consiglio dei ministri 24 settembre 2019</p>                               |
| <p><b>RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a.</b></p> <p>Acquisto del capitale sociale della società Partner Associates S.p.a. da parte di Retelit Digital Services S.p.a.</p>   | <p>Richiesta nuova e aggiornata notifica, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – Nota del 5 novembre 2019</p> |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>   | <b>ESITO</b>  |
|--|---|
| <p><b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.</b></p> <p>Trasferimento da CDP S.p.a. a CDP Equity S.p.a. di partecipazioni in Fondo Italiano di investimento SGR S.p.a., Invitalia Ventures SGR S.p.a., FSI SGR S.p.a., F2i SGR S.p.a. – Fondi Italiani per le infrastrutture e QuattroR Società di gestione del Risparmio S.p.a.</p> | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 6 novembre 2019</p>         |
| <p><b>ACAMTEL S.r.l. e CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a.</b></p> <p>Fusione per incorporazione della società Acamtel S.r.l. in Clouitalia S.p.a.</p>  | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 22 novembre 2019</p>        |
| <p><b>RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a.</b></p> <p>Operazione di atterraggio in Liguria di quattro cavi sottomarini tramite la società controllata Retelit Digital Services S.p.a.</p>  | <p>Operazione non rientrante nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 2 dicembre 2019</p> |
| <p><b>INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA S.c.p.a. e MONITA INTERCONNECTOR S.r.l.</b></p> <p>Assegnazione in garanzia di attivi strategici per la realizzazione dell’infrastruttura di interconnessione Italia-Montenegro</p>   | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019</p>   |
| <p><b>IGNAZIO MESSINA &amp; C. S.p.a.</b></p> <p>Adozione di iniziative societarie finalizzate al risanamento dell’indebitamento di Ignazio Messina &amp; C. S.p.a. e al suo controllo congiunto da parte delle società Gruppo Messina S.p.a. e Mediterranean Shipping Company SA (MSC)</p>                                    | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2019</p>   |
| <p><b>TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a.</b></p> <p>Conclusione di un Accordo quadro di ospitalità tra Terna S.p.a. e Eolo S.p.a.</p>   | <p>Non esercizio dei poteri speciali – Delibera del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2019</p>   |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>  |
|---|---|
| <p><b>TELECOM ITALIA S.p.a., INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a., VODAFONE ITALIA S.p.a., VODAFONE EUROPE B.V. e VODAFONE TOWERS S.r.l.</b></p> <p>Trasmissione degli atti esecutivi relativi all'operazione di fusione per incorporazione della società Vodafone Towers S.r.l. in Inwit S.p.a.</p> | <p>Presa d'atto di quanto comunicato – nota del 20 dicembre 2019</p>  |
| <p><b>TIM S.p.a.</b></p> <p>Fusione per incorporazione della società TI Trust Technology S.r.l. nella società Telsy S.p.a.</p>  | <p>Presa d'atto di quanto comunicato – nota del 20 dicembre 2019</p>  |
| <p><b>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE FORNABAIO, BUGLIOSI &amp; PARTNERS</b></p> <p>Comunicazione relativa alla vendita di azioni detenute dall'Associazione Professionale in Defence Tech Holding S.p.a. a favore di PTS Group S.p.a.</p>   | <p>Presa d'atto di quanto comunicato – nota del 20 dicembre 2019</p>  |
| <p><b>RIBBON COMMUNICATIONS ISRAEL Ltd.</b></p> <p>Acquisizione del 100% del capitale sociale di ECI Telecom Group Ltd.</p>   | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 17 gennaio 2020</p> |
| <p><b>WIND TRE S.p.a.</b></p> <p>Fornitura di apparati Juniper Networks Ltd., tramite la società Sirti S.p.a., per l'espansione delle reti 5G</p>   | <p>Esercizio dei poteri speciali – d.P.C.M. 17 gennaio 2020 di imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio</p>           |
| <p><b>SURVITEC ACQUISITION COMPANY Ltd.</b></p> <p>Acquisizione delle proprie azioni da parte di una NewCo di proprietà dei creditori</p>   | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 17 gennaio 2020</p> |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b>OGGETTO</b>  | <b>ESITO</b>   |
|---|--|
| <p><b>LEONARDO S.p.a.</b></p> <p>Concessione di licenze d'uso di diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del programma denominato "Euromale"</p>   | <p>Non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni – Delibera del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2020</p>                           |
| <p><b>WIND TRE S.p.a.</b></p> <p>Conferimento alla società CK Hutchison Networks Italia S.p.a. del ramo d'azienda concernente l'attività di gestione delle infrastrutture passive a servizio della propria rete di accesso mobile</p> | <p>Operazione infragruppo – attivazione procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 – 4 febbraio 2020</p>          |
| <p><b>AMUNDI SGR</b></p> <p>Variazione in diminuzione della partecipazione rilevante detenuta da Amundi SGR in Avio S.p.a.</p>  | <p>Operazione non rientrante nell'applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – nota del 26 febbraio 2020</p> |
| <p><b>FASTWEB S.p.a.</b></p> <p>Acquisto di apparati di accesso radio per la realizzazione dell'ultima tratta della rete 5G FWA e di CPE 5G Huawei, da collegare a una core network Ericsson</p>                                      | <p>Esercizio dei poteri speciali – d.P.C.M. 5 marzo 2020 di imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio</p>               |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 5. Tabella riepilogativa dei settori di intervento

#### 5.1 Difesa e sicurezza nazionale (art. 1 del d.l. n. 21 del 2012)

Nel periodo considerato, per il settore “Difesa e sicurezza nazionale” sono pervenute complessivamente n. 31 notifiche, di seguito elencate:

| <i>Società notificante</i>              | <i>Oggetto della notifica</i>  |
|---|--|
| <b>SELTA S.p.a.</b>                     | Presentazione della proposta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e vendita a terzi di parte dell'azienda anche mediante procedura d'asta competitiva  |
| <b>ENAV S.p.a. e LEONARDO S.p.a.</b>    | Concessione, da parte di Leonardo S.p.a., di una licenza d'uso ad una società veicolo costituita da quest'ultima con Telespazio S.p.a. e IDS – Ingegneria dei Sistemi S.p.a., in relazione alla gara indetta da ENAV per lo sviluppo e l'erogazione dei servizi di “Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management” (“UTM”) |
| <b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.</b> | Operazione di acquisto di ulteriori partecipazioni nel capitale sociale di Telecom Italia S.p.a.   |
| <b>LEONARDO S.p.a.</b>                  | Concessione di licenze in favore della Marina Brasiliana, della Fondazione Ezute e di Selex do Brasil nell'ambito del programma “Corvette Tamandarè”   |
| <b>LEONARDO S.p.a.</b>                  | Concessione di licenze in favore delle Forze Armate tedesche e di TLSV GmbH JV nell'ambito del programma di sviluppo del sistema tattico di difesa aerea del Governo tedesco   |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <b><i>Società notificante</i></b>  | <b><i>Oggetto della notifica</i></b>  |
|--|---|
| <b>LEONARDO S.p.a.</b>   | Concessione di licenza in favore dell'Agenzia Industrie difesa per la fornitura di munizioni alla Marina militare indiana   |
| <b>HARRIS CORPORATION e L3 TECHNOLOGIES Inc.</b>                                   | Fusione tra Leopard Merger sub Inc. e L3 Technologies Inc.  |
| <b>HAMILTON SUNDSTRAND ITALIA S.r.l. e ROCKLAND HOLDING S.à.r.l.</b>               | Piano di riorganizzazione di Hamilton Sunstrand Italia S.r.l.   |
| <b>MICROTECNICA ITALIA S.r.l. e ROCKLAND HOLDING S.à.r.l.</b>                      | Piano di riorganizzazione di Microtecnica Italia S.r.l.   |
| <b>FINCANTIERI S.p.a. e AVES - Avio Engineering Solutions &amp; Service S.r.l.</b> | Acquisizione del 14% del capitale sociale di INSIS S.p.a. da parte di AVES S.r.l. e successivo investimento da parte di FINCANTIERI S.p.a. nel capitale sociale di INSIS S.p.a. |
| <b>CONNECT BIDCO LIMITED</b>   | Acquisto dell'intero capitale di INMARSAT plc.  |
| <b>F-BRASILE S.r.l.</b>  | Acquisizione da parte di F-Brasile S.r.l. del 100% del capitale sociale di Forgital Italy S.p.a. e delle società partecipate  |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <i>Società notificante</i>                   | <i>Oggetto della notifica</i>  |
|--|--|
| <b>MIRAI Holding S.p.a.</b>                  | Manifestazione di interesse all'acquisizione di partecipazione azionaria della società Arescosmo S.p.a.  |
| <b>MIRAI Holding S.p.a.</b>                  | Manifestazione di interesse all'acquisizione di partecipazione azionaria della società Arescosmo S.p.a.  |
| <b>FINCANTIERI S.p.a. e NAVAL GROUP S.A.</b> | Costituzione di una joint venture al fine di rafforzare le attività condotte da Fincantieri S.p.a. e Naval Group S.A. nei mercati navali   |
| <b>LEONARDO S.p.a.</b>                       | Fusione per incorporazione di Sistemi Dinamici S.p.a. in Leonardo S.p.a.   |
| <b>GE AVIO S.r.l.</b>                        | Fusione per incorporazione della Getti Speciali S.r.l. nella GE Avio S.r.l. con modifica dell'oggetto sociale della società incorporante   |
| <b>AERONAUTICAL SERVICES S.r.l.</b>          | Costituzione di una nuova società tra la Aeronautical Services S.r.l. e la PFW Aerospace GmbH per la fabbricazione di parti per velivoli in materiali compositi                      |
| <b>FERRETTI S.p.a.</b>                       | Quotazione presso la Borsa italiana di una parte minoritaria delle azioni rappresentative del capitale sociale, mediante riduzione proporzionale delle quote dagli attuali azionisti |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <i>Società notificante</i>  | <i>Oggetto della notifica</i>   |
|---|---|
| <b>ALINGHI 3 s.a.s. e 3i INVESTMENTS Plc.</b>                     | Acquisizione da parte di Alinghi 3 s.a.s. dell'intero capitale sociale e dei diritti di voto di Evernex Group s.a.s.  |
| <b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.</b>                           | Scissione parziale e proporzionale di CDP Equity e Fintecna S.p.a. in favore di CDP Industria S.p.a.  |
| <b>LEONARDO S.p.a.</b>  | Trasferimento di know-how e concessione di una licenza d'uso di tecnologia in favore dello Shanghai Aerospace Control Technology Institute (SACTI) nell'ambito del progetto "New Generation Star Tracker" |
| <b>LEONARDO S.p.a.</b>  | Concessione di licenze d'uso di diritti di proprietà intellettuale alle società Hensoldt Sensors GmbH ed INDRA Sistemas S.A. nell'ambito del programma denominato "Radar EFA MK1"                         |
| <b>ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION e AI CONVOY BIDCO LIMITED</b> | Acquisizione di Cobham plc da parte di fondi d'investimento gestiti da Advent International Corporation   |
| <b>LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l.</b>                             | Fusione per incorporazione della società Harris Calorific S.r.l. nella società Lincoln Electric Italia S.r.l.   |
| <b>RIBBON COMMUNICATIONS ISRAEL LTD.</b>                          | Acquisizione del 100% del capitale sociale di ECI Telecom Group Ltd.  |

**Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali**

| <b><i>Società notificante</i></b>   | <b><i>Oggetto della notifica</i></b>   |
|---|--|
| <b>INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA S.c.p.a. e MONITA INTERCONNECTOR S.r.l.</b> | Assegnazione in garanzia di attivi strategici per la realizzazione dell'infrastruttura di interconnessione Italia-Montenegro                       |
| <b>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE FORNABAIO, BUGLIOSI &amp; PARTNERS</b>        | Comunicazione relativa alla vendita di azioni detenute dall'Associazione Professionale in Defence Tech Holding S.p.a. a favore di PTS Group S.p.a. |
| <b>LEONARDO S.p.a.</b>  | Concessione di licenze d'uso di diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del programma denominato "Euromale"                                 |
| <b>SURVITEC ACQUISITION COMPANY Ltd.</b>                                    | Acquisizione delle proprie azioni da parte di una NewCo di proprietà dei creditori   |
| <b>AMUNDI SGR</b>   | Variazione in diminuzione della partecipazione rilevante detenuta da Amundi SGR in Avio S.p.a.   |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 5.2 Reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (art. 1-bis del d.l. n. 21 del 2012)

Nel periodo considerato, per tale settore sono pervenute complessivamente n. 14 notifiche, di seguito elencate:

| <i>Società notificante</i> | <i>Oggetto della notifica</i>   |
|----------------------------|---|
| <b>FASTWEB S.p.a.</b>      | Accordo tra Fastweb S.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e core network necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella |
| <b>FASTWEB S.p.a.</b>      | Accordo tra Fastweb S.p.a. e Samsung Electronics Co. Ltd. per la progettazione, fornitura, configurazione e manutenzione di apparati software relativi alle componenti radio e core network necessari alla realizzazione della rete 5G Fixed Wireless Access nelle città pilota di Bolzano e Biella |
| <b>VODAFONE S.p.a.</b>     | Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G   |
| <b>VODAFONE S.p.a.</b>     | Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G   |
| <b>TIM S.p.a.</b>          | Lancio del servizio 5G nelle città di Roma e Torino   |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <i>Società notificante</i> | <i>Oggetto della notifica</i>   |
|----------------------------|---|
| <b>WIND TRE S.p.a.</b>     | Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione e la gestione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G   |
| <b>LINKEM S.p.a.</b>       | Informativa relativa a contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga su tecnologia 5G e acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione |
| <b>TIM S.p.a.</b>          | Informativa sugli accordi conclusi prima del 26 marzo 2019 inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G  |
| <b>FASTWEB S.p.a.</b>      | Acquisto dalla società ZTE Corporation degli apparati relativi alle componenti radio per la realizzazione dell'ultima tratta della rete 5G FWA  |
| <b>WIND TRE S.p.a.</b>     | Accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G con le società ZTE Italia S.r.l. e ZTE Corporation  |
| <b>GO INTERNET S.p.a.</b>  | Contratto di acquisto di n. 200 unità di "Ran Equipment" prodotti e forniti da ZTE Corporation  |

**Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali**

| <i>Società notificante</i> | <i>Oggetto della notifica</i>  |
|----------------------------|--|
| <b>FASTWEB S.p.a.</b>      | Acquisto di 20 CPE (customer premise equipment) con standard 3GPP Non Stand Alone forniti da Askey Computer Corporation                                      |
| <b>WIND TRE S.p.a.</b>     | Fornitura di apparati Juniper Networks, tramite la società Sirti S.p.a., per l'espansione delle reti 5G  |
| <b>FASTWEB S.p.a.</b>      | Acquisto di apparati di accesso radio per la realizzazione dell'ultima tratta della rete 5G FWA e di CPE 5G Huawei, da collegare a una core network Ericsson |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 5.3 *Energia, trasporti, comunicazioni ed alta intensità tecnologica (art. 2 del d.l. n. 21 del 2012)*

Nel periodo considerato, per tale settore sono pervenute complessivamente n. **38** notifiche, di seguito elencate:

| <i>Società notificante</i>   | <i>Oggetto della notifica</i>  |
|--|--|
| <b>ELLIOTT INTERNATIONAL L.P.,<br/>ELLIOTT ASSOCIATES L.P. e THE<br/>LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP</b> | Informativa relativa all'aumento della partecipazione complessiva detenuta in Telecom Italia S.p.a.  |
| <b>EI TOWERS S.p.a.</b>  | Delibera dell'Assemblea degli azionisti avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di 2I Towers Holding S.p.a. e 2I Towers S.p.a. in EI Towers S.p.a. |
| <b>CIR - Compagnie Industriali Riunite<br/>S.p.a. e COFIDE - Gruppo De Benedetti<br/>S.p.a.</b>        | Fusione per incorporazione della controllata CIR nella controllante COFIDE   |
| <b>FIRST STATE SP S.à.r.l. e UNIPER<br/>Global Commodities SE</b>                                      | Acquisto dell'intera partecipazione detenuta da Uniper in OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.  |
| <b>TERMINAL INVESTMENT LIMITED<br/>S.à.r.l.</b>  | Acquisto della società Medcenter Container Terminal S.p.a.   |

**Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali**

| <b><i>Società notificante</i></b>                   | <b><i>Oggetto della notifica</i></b>  |
|---|---|
| <b>TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.a.</b>      | Accordo quadro di housing tra Terna S.p.a. e Open Fiber S.p.a.  |
| <b>TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.a.</b>      | Accordo quadro di housing tra Terna S.p.a. e Open Fiber S.p.a.  |
| <b>GALATA S.p.a. e ILIAD ITALIA S.p.a.</b>          | Vendita di un ramo di azienda di Iliad Italia S.p.a. a Galata S.p.a.  |
| <b>FRONT RANGE TOPCO Inc.</b>                       | Acquisizione per mezzo di fusione nel Gruppo Zayo Holding di Front Range Bidco Inc.   |
| <b>KPS CAPITAL PARTNERS LP</b>                      | Acquisto del gruppo Howden da parte della società Colfax Corporation  |
| <b>ENAV S.p.a.</b>                                  | Acquisizione del ramo d'azienda inerente la divisione Air Navigation di IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a.                   |
| <b>FSIA Investimenti S.r.l. e CDP Equity S.p.a.</b> | Acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di SIA S.p.a. da parte di CDP Equity S.p.a. e di FSIA Investimenti S.r.l. |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <i>Società notificante</i>  | <i>Oggetto della notifica</i>   |
|---|---|
| <b>RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a. e RETELIT DIGITAL SERVICES S.p.a.</b>     | Conferimento di un ramo d'azienda da Retelit a Retelit Digital Services e costituzione di una NewCo cui affidare le attività relative alla pubblica amministrazione   |
| <b>F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR S.p.a. e EI TOWERS S.p.a.</b> | Acquisizione tramite scissione di Persidera S.p.a., con assegnazione a società costituita per effetto della stessa scissione (NetCo) e contestuale acquisizione dell'intero capitale sociale della NetCo da parte di EI Towers S.p.a. |
| <b>COMMSCOPE CONNECTIVITY ITALY S.r.l. e CS HUNGARY LLC</b>                   | Conferimento della partecipazione del 99,48% di CommScope Italy S.r.l., detenuta da CommScope Hungary LLC in favore di Commscope Connectivity Italy S.r.l.  |
| <b>GIG CAPITAL Inc., ESSE EFFE S.p.a. e MAYA INVESTMENTS LIMITED UK</b>       | Acquisizione, da parte di GiG Capital Inc., dell'intero capitale sociale di Kaleyra S.p.a.  |
| <b>ENAV S.p.a.</b>  | Acquisizione del ramo d'azienda inerente la Divisione Air Navigation di IDS - Ingegneria dei Sistemi S.p.a.   |
| <b>SCP EPC UK Limited</b>   | Riorganizzazione societaria del gruppo a cui SCP appartiene, avente ad oggetto la costituzione di due società di diritto inglese "TopCo" e "FinCo"  |
| <b>ENTER S.r.l., LEVEL IP S.r.l. e IRIDEOS S.p.a.</b>                         | Fusione per incorporazione delle società Level Ip S.r.l. ed Enter S.r.l. in Irideos S.p.a.  |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <i>Società notificante</i>   | <i>Oggetto della notifica</i>  |
|--|--|
| <b>HITACHI LTD e ABB LTD.</b>  | Acquisizione della divisione Reti Elettriche (Power Grids) di ABB da parte di Hitachi e cambio di controllo indiretto su ABB S.p.a.  |
| <b>AERDORICA S.p.a.</b>  | Operazione di ricapitalizzazione e di aumento di capitale con ingresso di un nuovo socio nella compagine societaria di Aerdorica S.p.a.  |
| <b>RETELIT S.p.a.</b>  | Accordo di partnership commerciale con LPTIC International Ltd avente ad oggetto la costituzione di una joint venture denominata "Retelit Med S.r.l."  |
| <b>TELECOM ITALIA S.p.a.,<br/>INFRASTRUTTURE WIRELESS<br/>ITALIANE S.p.a., VODAFONE ITALIA<br/>S.p.a. e VODAFONE EUROPE B.V.</b> | Creazione di una joint venture tesa alla gestione condivisa delle infrastrutture passive di rete mobile  |
| <b>WUXI XICHANWEIXIN<br/>SEMICONDUCTOR ltd. e LFOUNDRY<br/>S.r.l.</b>  | Acquisizione da parte di WUXI del 100% delle quote della società LFoundry  |
| <b>VOLTRI TERMINAL EUROPA S.p.a.</b>   | Scissione parziale proporzionale della partecipazione detenuta in Vecon S.p.a. in favore della società di nuova costituzione PSA Venice S.p.a.   |
| <b>SNAM S.p.a.</b>   | Riqualificazione del rapporto partecipativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. come controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nr. 2 del Codice Civile e dell'art.93 del d.lgs. 58/1998 (TUF) |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <i>Società notificante</i>  | <i>Oggetto della notifica</i>  |
|---|--|
| <b>VODAFONE AUTOMOTIVE S.p.a.</b>                                 | Cessione di un ramo d'azienda da parte di Vodafone Automotive S.p.a. in favore della società Continental Teves AG & Co.oHG   |
| <b>SNAM S.p.a.</b>  | Sottoscrizione di un contratto di acquisto del 49,07% del capitale sociale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. attualmente detenuto da Iren Mercato S.p.a.  |
| <b>GRUPPO INVESTIMENTI PORTUALI S.p.a. e PSA INVESTMENTS N.V.</b> | Costituzione della società "MergeCo" tra Gruppo Investimenti Portuali S.p.a. e PSA Investments N.V.  |
| <b>RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a.</b>                           | Acquisto del capitale sociale della società Partner Associates S.p.a. da parte di Retelit Digital Services S.p.a.  |
| <b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a.</b>                           | Trasferimento da CDP S.p.a. a CDP Equity S.p.a. di partecipazioni in Fondo Italiano di investimento SGR S.p.a., Invitalia Ventures SGR S.p.a., FSI SGR S.p.a., F2i SGR S.p.a. – Fondi Italiani per le infrastrutture e QuattroR Società di gestione del Risparmio S.p.a. |
| <b>ACAMTEL S.r.l. e CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a.</b>      | fusione per incorporazione della società Acamtel S.r.l. in Clouditalia S.p.a.  |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

| <i>Società notificante</i>   | <i>Oggetto della notifica</i>  |
|--|--|
| <b>RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.a.</b>  | Operazione di atterraggio in Liguria di quattro cavi sottomarini tramite la società controllata Retelit Digital Services S.p.a.  |
| <b>TIM S.p.a.</b>  | Fusione per incorporazione della società TI Trust Technology S.r.l. nella società Telsy S.p.a.   |
| <b>IGNAZIO MESSINA &amp; C. S.p.a.</b>   | Adozione di iniziative societarie finalizzate al risanamento dell'indebitamento di Ignazio Messina & C. S.p.a. e al suo controllo congiunto da parte delle società Gruppo Messina S.p.a. e Mediterranean Shipping Company SA (MSC) |
| <b>TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a.</b>   | Conclusione di un Accordo quadro di ospitalità tra Terna S.p.a. e Eolo S.p.a.  |
| <b>TELECOM ITALIA S.p.a.,<br/>INFRASTRUTTURE WIRELESS<br/>ITALIANE S.p.a., VODAFONE ITALIA<br/>S.p.a., VODAFONE EUROPE B.V. e<br/>VODAFONE TOWERS S.r.l.</b> | Trasmissione degli atti esecutivi relativi all'operazione di fusione per incorporazione della società Vodafone Towers S.r.l. in Inwit S.p.a.   |
| <b>WIND TRE S.p.a</b>  | Conferimento alla società CK Hutchison Networks Italia S.p.a. del ramo d'azienda concernente l'attività di gestione delle infrastrutture passive a servizio della propria rete di accesso mobile                                   |


## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 6. Grafici illustrativi

#### 6.1 Settori di intervento

Il diagramma circolare evidenzia la suddivisione fra le notifiche pervenute, nel periodo di riferimento (1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019), per le 3 tipologie previste dal decreto-legge n. 21 del 2012.

- DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE
- TECNOLOGIA 5G
- ENERGIA TRASPORTI E COMUNICAZIONI




| <b>SETTORE</b>                                      | <b>N° NOTIFICHE</b> | <b>PERCENTUALE SUL TOTALE</b> |
|---|---------------------|-------------------------------|
| <b>DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE<br/>Art.1</b>       | 31                  | 38,55%                        |
| <b>TECNOLOGIA 5G<br/>Art.1-bis</b>                  | 14                  | 16,87%                        |
| <b>ENERGIA, TRASPORTI E COMUNICAZIONI<br/>Art.2</b> | 38                  | 44,58%                        |
| <b><u>TOTALE</u></b>                                | <b>83</b>           | <b>100%</b>                   |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 6.2 Confronto con le annualità precedenti

L'istogramma illustra la distribuzione delle notifiche pervenute ai sensi dell'articolo 1 e 2 dal 2014 al 2019; non si tiene conto delle notifiche pervenute ai sensi dell'articolo 1-bis, in quanto, nelle annualità precedenti, la norma che prevede l'obbligo di notifica per la tecnologia 5G non era ancora entrata in vigore.

Dal grafico si conferma il *trend* crescente, soprattutto negli anni 2018 e 2019, delle informative sia per il settore "Difesa e Sicurezza nazionale", sia per il settore "Energia, Trasporti e Comunicazioni".




| <b>SETTORE</b>                            | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE</b>       | 4           | 7           | 8           | 19          | 26          | 31          |
| <b>ENERGIA, TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b> | 4           | 11          | 6           | 11          | 20          | 38          |
| <b><u>TOTALE</u></b>                      | <b>8</b>    | <b>18</b>   | <b>14</b>   | <b>30</b>   | <b>46</b>   | <b>69</b>   |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 6.3 Esito della trattazione delle notifiche (anno 2019)

Il grafico rappresenta le notifiche pervenute nel corso dell'anno 2019, suddivise per relativo esito, e riferite ai 3 settori oggetto del decreto-legge n. 21 del 2012: Difesa e Sicurezza nazionale (articolo 1), Tecnologia 5G (articolo 1-bis) ed Energia, Trasporti e Comunicazioni (articolo 2), con la relativa incidenza percentuale.




| ESITO   | Art.1     | Art.1-bis | Art.2     | TOTALE    | Percentuale sul totale |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Decreto con prescrizioni  | 1         | 11        | 1         | 13        | 15,66%                 |
| Delibera non esercizio  | 12        | 0         | 12        | 24        | 28,91%                 |
| Procedura semplificata  | 6         | 0         | 9         | 15        | 18,07%                 |
| Operazione esclusa dalla normativa sui poteri speciali (d.l. 21/2012) | 8         | 0         | 11        | 19        | 22,89%                 |
| Notifiche incomplete ed irregolari                                    | 3         | 3         | 3         | 8         | 9,64%                  |
| Altro (presa d'atto)  | 1         | 0         | 3         | 4         | 4,82%                  |
| <b>Totale</b>   | <b>29</b> | <b>14</b> | <b>40</b> | <b>83</b> | <b>100%</b>            |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 6.4 Confronto delle notifiche su base annua (dal 2014 al 2019)

L'istogramma mostra l'incremento esponenziale delle notifiche pervenute dall'avvio formale delle attività (3 ottobre 2014) fino al 31 dicembre 2019. Com'è facilmente intuibile, nel corso del 2019 il numero delle notifiche trattate è quasi raddoppiato rispetto al 2018.




| ANNI          | N°         | PERCENTUALE SUL TOTALE |
|---------------|------------|------------------------|
| 2014          | 8          | 4,02%                  |
| 2015          | 18         | 9,05%                  |
| 2016          | 14         | 7,04%                  |
| 2017          | 30         | 15,07%                 |
| 2018          | 46         | 23,11%                 |
| 2019          | 83         | 41,71%                 |
| <b>Totale</b> | <b>199</b> | <b>100%</b>            |

## Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali

### 6.5 Responsabilità istruttoria delle notifiche

Il grafico mostra la suddivisione delle notifiche in base all'amministrazione responsabile dell'istruttoria. Si evidenzia che, ai sensi degli articoli 3, comma 1, del d.P.R. n. 35 del 2014 e del d.P.R. n. 86 del 2014, per le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali sono affidate al Ministero medesimo.



| <b>MINISTERO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA</b> | <b>NR. ISTRUTTORIE SVOLTE</b> |
|--|-------------------------------|
| DIFESA   | 18                            |
| INFRASTRUTTURE E TRASPORTI                     | 5                             |
| SVILUPPO ECONOMICO                             | 34                            |
| ECONOMIA E FINANZE                             | 26                            |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>83</b>                     |



\*180650105820\*